

N.	PROT.	DATA	PROPONENTE	CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE (SINTESI)	CONTRODEDUZIONE	PARERE	TAVOLO DI LAVORO
1	30267	09/08/2021	Celommi Fabio in qualità di legale dell'Associazione Guide del Borsacchio - APS	<p>Chiede di voler adeguare il PAN - Piano di Assetto Naturalistico della "RISERVA NATURALE GUIDATA BORSACCHIO", adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021, in ottemperanza ai principi informativi della L.R. 21 giugno 1996 n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della L.R. n. 6/2005 (che ha istituito la "RISERVA NATURALE GUIDATA BORSACCHIO" nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi), modificandolo come in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualificare l'area costiera, nella Tavola P.6, come Zona A (di massima protezione, in cui gli unici interventi antropici ammissibili siano quelli finalizzati alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico, conservando la naturalità dell'ambiente naturale nella sua integrità), anziché come Zona B - Sottosona B1 (Aree e manufatti di elevato pregio naturalistico e ambientale);</li> <li>- eliminare, dalla Tavola P.7 - Mobilità e Fruizione, quelle previsioni progettuali di costruzione, nella stessa area costiera, di n. 1 sottopasso alla linea ferroviaria e di n. 2 parcheggi ad uso pubblico, ubicati ad ovest del sottopasso ferroviario ed a ridosso di questo, il primo tra la linea ferroviaria e la S.S. 16 ed il secondo tra la S.S. 16 e la fascia collinare.</li> </ul>	<p><i>La deduzione fornisce diverse notizie non veritiere (1 – sulla L.R. istitutiva della Riserva; 2 – il parcheggio a ridosso del Sottopasso esistente di collegamento della zona C1 con il Litorale (Zona B1) è solo 1 e non 2; lo stesso sottopasso è esistente, già utilizzato dai visitatori e non da costruire ex-novo come l'osservazione afferma). Inoltre, ribadisce scopi e finalità delle Leggi quadro sulle aree protette assolutamente recepite dal PAN. Infine, rende interpretazioni sia legislative sia del PAN, non condivisibili, in quanto:</i></p> <p><i>La Legge Quadro Regionale sulle Aree Protette stabilisce che la Zona A è finalizzata alla "conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità" (integrità evidentemente perduta nell'area costiera della Riserva a causa dell'attività antropica e della forte erosione che andrà assolutamente mitigata), mentre, secondo la stessa Legge Quadro Regionale sulle Aree Protette, la Zona B è consona alla "ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati", perfettamente calzante con la realtà attuale del litorale della Riserva Borsacchio;</i></p> <p><i>Il sottopasso citato è già esistente e già ampiamente utilizzato da tanti anni, dai visitatori e dai residenti.</i></p> <p><i>Nell'ambito della funzionalità della Riserva, per la conformazione morfologica delle aree in questione e per la presenza delle infrastrutture che le delimitano, la presenza del sottopasso previsto dal PAN si ritiene sia assolutamente indispensabile ai fini della sicurezza, dell'ordine e non ultimo del controllo.</i></p> <p><i>Il parcheggio in questione, considerato che questo non interferisce assolutamente con la salvaguardia e la protezione degli habitat e delle specie d'interesse ambientale presenti di là della ferrovia e della pista ciclabile, si ritiene anch'esso indispensabile ai fini dell'ordine e della sicurezza.</i></p> <p><i>Tra l'altro, il PAN, pur demandando a successiva regolamentazione l'accessibilità nella Zona "B1", stabilisce che la presenza antropica sul litorale dovrà necessariamente essere limitata.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 3 DEL 16/02/2023
2	30288	09/08/2021	Ruggieri Mattia	<p>Si richiede la concessione all'installazione di una struttura ricettiva turistica presso la località di "Contrada Cortino" (catasto foglio 25, particella 97) adibita alla forma di campeggio denominata "glamping" con l'installazione di cupole geodetiche o altre strutture in tenda o in legno che prevedano anche un sistema di filtro depurazione o altri impianti biologici per il trattamento delle acque reflue e pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica atti ad avere il minor impatto possibile sull'ambiente e che vada ad armonizzarsi appunto all'idea di un turismo ecosostenibile con impatto ambientale zero.</p>	<p><i>Le strutture turistico-ricettive sono ammesse nella Riserva esclusivamente nei termini esplicitati nell'art. 31 delle NTA del PAN.</i></p> <p><i>Specificatamente, l'attività di campeggio è considerata complementare alle attività di agriturismo e/o di fattoria didattica, con un numero non superiore a 6 unità di piazzole, proprio per limitare la presenza di elementi estranei all'immagine storico-tradizionale del paesaggio rurale della Riserva, non compatibile con le sue finalità e con i suoi obiettivi. Inoltre, risulterebbe incongruo concepire l'agricampeggio quale attività autonoma, ai fini della salvaguardia paesaggistica e della preservazione della naturalità del suolo.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
3	30439	10/08/2021	Lanciotti Giancarlo	<p>Per i Casali ed aggregati rurali, potenziali attività "agrituristiche" individuati nella Tav. P.8_ "1 Progetti del Pan", si chiede di prendere in considerazione i seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La proprietà è censita al catasto al Foglio 24 Part. 276 ed è individuata nel Documento AR.4 "Elenco Edifici Storici" come Casale 17. Ma nel documento AR.4 è riportata erroneamente l'identificazione catastale Part. 234 anziché 276. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Correzione negli elaborati da P.IIa 234 a P.IIa 276;</li> </ul> </li> <li>2. Integrare-modificare il comma 3) dell'Art.31 delle NTA consentendo l'attività di Agricampeggio, Agri-Glamping, annoverandolo in maniera specifica, non solo ad integrazione di attività di agriturismo e/o fattoria didattica. Tale attività rientra negli art. 12 comma 3 lettera j) e art. 12 comma 6 lettera a) ed è intesa come servizio di riposo e ristoro temporaneo (per un arco di tempo limitato) su strutture e attrezzature semipermanenti removibili fornite agli avventori. Tali strutture e attrezzature (vedi strutture da agri-glamping) rientrano nell'art.37 comma b e pertanto dovranno comunque essere mitigate nel paesaggio circostante. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrazione dell'attività di Agricampeggio non solo ad integrazione di attività di agriturismo e/o fattoria didattica, ma come forme di sviluppo turistico-territoriale;</li> </ul> <p>Specificatamente a quanto descritto si ritiene l'art.12 della Relazione Generale e l'Art.31 comma 3) eccessivamente restrittiva in quanto requisito integrativo alle sole attività che già presentano una conformazione di agriturismo e/o fattoria didattica, non permettendo lo sviluppo di nuove attività economiche a vocazione turistica e di promozione - fruizione del territorio come può essere quello di Agricampeggio- Agri-Glamping.</p> </li> <li>3. Per i servizi igienici e impianti, se ne possa prevedere la realizzazione di specifici a servizio dell'attività di agricampeggio, quindi al di fuori di quelli esistenti all'interno degli edifici già in essere (fabbricato esistente), come riportato nell'art. 12 della Relazione Generale e nell'art.31 comma 3), in maniera</li> </ol>	<p><i>In riferimento alla richiesta n° 1 dell'Osservazione, nel documento AR.4 "Elenco Edifici Storici", per il casale n° 17 verrà sostituito il numero di particella "234" con il numero di particella "276"; accoglibile</i></p> <p><i>In riferimento al punto 2 dell'Osservazione: considerare l'attività di Agricampeggio, Agri-Glamping, come forma di sviluppo turistico-territoriale, significherebbe considerarla attività a se stante, il che comporterebbe necessariamente l'aumento delle unità ricettive ammesse, seppur mobili e, scollegate da presistenze che ne accompagnino la vista, inficiando l'aspetto panoramico nonché l'immagine rurale e storico-culturale della Riserva. Pertanto si ritiene la richiesta non compatibile con le finalità e con gli obiettivi del PAN. Non accoglibile</i></p> <p><i>In riferimento al punto 3 dell'Osservazione: il PAN permette l'ampliamento dei casali storici esistenti e, alla luce delle presenti osservazioni, tale percentuale di ampliamento potrebbe anche essere aumentata. Si ritiene pertanto che nell'ambito delle potenzialità edilizie presenti nel PAN, possano essere ricavati eventuali servizi occorrenti per le necessità delle piazzole destinate alle strutture ricettive leggere. Non accoglibile</i></p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

				<p>da fornire un servizio completo agli avventori e adeguato alla tipologia di offerta-turismo proposta e alle tipologie edilizie esistenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi igienici, impianti, a servizio delle attività al di fuori di quelli esistenti all'interno degli edifici già in essere (fabbricato esistente);</li> </ul> <p>Specificatamente a quanto descritto si ritiene la norma Art. 31 comma 3) eccessivamente restrittiva in quanto "a condizione che per i servizi (igienici, impianti, ristoro) od esse necessarie siano utilizzate quelli in uso all'interno degli edifici esistenti annessi all'attività" descrive un requisito integrativo (restrittivo) alle sole attività che già presentano una conformazione di agriturismo e/o fattoria didattica, non permettendo lo sviluppo di nuove attività economiche a vocazione turistica e di promozione- fruizione del territorio come può essere quello di Agriturismo - Agri-Glamping.</p>			
4	30644	11/08/2021	Edilizia Tris Srl	<p>Per le considerazioni nella relazione espresse, circa la legittimità delle opere presenti in parte del Parco Mazzarosa lato mare, ed in particolare per il fatto che nella particella n. 152 in parte e nella particella n. 176, entrambe del foglio 16, così come evidenziato negli elaborati grafici delle premesse, fin dagli inizi degli anni 80 vi si svolge l'attività di campeggio e successivamente di Villaggio Turistico, si chiede che nelle N.T.A. del P.A.N. vengano inserite per le due aree citate, la possibilità di interventi così come previsti dall'art. 26 del le N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Roseto degli Abruzzi per la zona F, Sottozona F.6 che nella relazione vengono riportate. Di conseguenza, se è possibile lo svolgersi dell'attività di agriturismo nella Villa Mazzarosa, non si vede il motivo perché non si possa essere autorizzati all'attività di campeggio che tra l'altro già vi si svolge fin dagli anni '80.</p>	<p><i>La possibilità di eseguire gli interventi di cui all'art. 26 delle NTA del PRG non si ritiene compatibile col PAN.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	<p>VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023</p> <p>VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023</p>
5	30749	12/08/2021	Mori Pierpaolo	<p>Le osservazioni poste tengono conto di un'analisi d'insieme dell'esponente:</p> <p>1 - Non ci devono essere vincoli all'agricoltura, nessun tipo di vincolo, su tutto il territorio, con eccezione per la fascia costiera, tra la ferrovia e il mare, quindi gli agricoltori devono essere totalmente liberi di scegliere come fare il loro lavoro, se mettere seminativi, ortive, barbabietole, se piantare uliveti o vigneti, e devono poter mettere tutte le serre che ritengono necessarie e poter irrigare come ritengono più opportuno. Deve essere chiaro che l'agricoltura NON è mai un danno paesaggistico.</p> <p>2 - Invece possono avere una ragione i vincoli paesaggistici come il divieto di mettere impianti eolici, o fotovoltaici o antenne, questi divieti hanno un senso e tutelano il paesaggio. Ritengo anche giusto che le strade sterrate esistenti NON vengano asfaltate.</p> <p>3 - Bisogna che le strutture esistenti, i casali, specie quelli denominati nel Pan come casali storici (hanno 60-70 anni) possano essere ristrutturati sia come utilizzazione residenziale, in questo caso senza premi di ampliamento, e sia come destinazione turistica o per residenza per anziani, ed in questo caso il premio di ampliamento deve essere del 50 per cento e non del 15 per cento come dice il Pan. Se si vuole puntare sullo sviluppo turistico bisogna che ci siano strutture un minimo più adeguate. Vanno bene tutti i vincoli del Pan sui colori e sulle sagome da casale, che devono riguardare sia la ristrutturazione che l'ampliamento. Il Pan dedica decine di pagine ai colori, hanno sicuramente esagerato, però il criterio che le ristrutturazioni devono mantenere l'aspetto del casale è giusto.</p> <p>art. 25 delle NTA, punto 3, ampliamenti casali storici invece di 15 sostituire con 50 punto 6 (annessi) ampliamenti invece di 15 sost con 50</p> <p>4 - Il Pan prevede che le strutture esistenti che vengono ristrutturate ed ampliate e destinate al turismo possano avere ognuna 6 piazzole per camper. Questo criterio va modificato, può avere un senso parametrare le piazzole alla grandezza della struttura quindi si dovrebbero consentire una piazzola ogni 50 metri quadri di edificato della struttura, per cui se un casale ristrutturato a destinazione turistica dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento e' di 500 metri quadri (una decina di appartamenti) potrà avere 10 piazzole, una ogni 50 metri quadri (500/50=10).</p> <p>Art.31 delle NTA, punto 3, invece di porre un limite di 6 piazzole, è meglio parametrare le piazzole alla metratura dell'edificio per l'agriturismo adiacente e cioè consentire una piazzola ogni 50 mq di costruito dell'edificio (dopo eventuali ampliamenti), senza mettere un limite.</p> <p>5 - Non ci devono essere vincoli assurdi tipo il divieto di fare piscine, oppure imposizioni ridicole sulle modalità di costruzione delle piscine, e questo sia per le attività turistiche che per le residenze private, su tutto il territorio attuale della Riserva. Rimangono ovviamente i vincoli per la fascia costiera tra la ferrovia e il mare ma lì il vecchio casale sarà demolito e quindi il discorso piscine decade automaticamente.</p> <p>6 - La Riserva, qualora tutelasse la fascia costiera senza vincoli insensati sul resto del territorio, può avere un'utilità sia ambientale (protezione dell'habitat costiero del frantoio e di altra fauna) sia per lo sviluppo turistico di Roseto. Per avere valore turistico deve però essere fruibile, altrimenti le persone le freghi una volta a venire a Roseto con il miraggio di una Riserva, ma poi non ci vengono più. Quindi bisogna consentire alle persone di arrivare alla spiaggia. Esistono 3 o 4 sottopassi della ferrovia, che sono nati 150 anni fa come scolo e passaggio dell'acqua dalla</p>	<p><i>L'Osservazione non è recepitabile in quanto non vi è richiesta puntuale e specifica ma si parla genericamente di vincoli all'agricoltura che sarebbero previsti nel PAN. Non ci sono vincoli all'agricoltura.</i></p> <p><i>Trattasi di una considerazione, un commento dell'osservante. Pertanto, non è considerabile come una Osservazione</i></p> <p><i>L'Osservazione è mal formulata, quindi errata. Si chiede di aumentare l'ampiamiento possibile per le strutture turistico-ricettive nell'art. 25 delle NTA, che invece parla di edifici storico-tradizionali destinati alla residenza. Comunque sia, risulterebbe non ammissibile un aumento del 50% dei casali.</i></p> <p><i>Gli ampliamenti edilizi possibili ammessi dal PAN sono necessariamente proporzionali alla quantità delle superfici coperte esistenti, pertanto risultano favoriti i proprietari di edifici più grandi rispetto a proprietari di edifici più piccoli che potrebbero, per contro, possedere superfici di terreno più estese rispetto ai primi. Parametrare anche il numero di piazzole per campeggio rispetto alle quantità delle superfici dei manufatti esistenti, significherebbe accentuare ancor più i vantaggi dei possessori di edifici più grandi a scapito di chi potrebbe possedere edifici più piccoli ma con maggiori quantità di terreno. Pertanto, è preferibile che resti fisso il numero di piazzole previsto per ogni esercizio turistico ricettivo.</i></p> <p><i>Quanto proposto confligge con in principi fondamentali della riserva. Inoltre, ciò comporterebbe considerare il territorio della Riserva al pari di un territorio sottoposto alla pianificazione di un P.R.G.. N.B. Le piscine sono forti detrattori a livello del consumo di suolo e non in linea con le finalità e gli obiettivi delle aree protette che sono quelli, tra l'altro, della tutela e conservazione della biodiversità, nonché dell'incentivazione del turismo naturalistico e stagionalizzato rispetto alla stagione turistica balneare.</i></p> <p><i>La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	<p>VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023</p>
						NON ACCOGLIBILE	
						NON ACCOGLIBILE	
						NON ACCOGLIBILE	

				collina. Uno, quello davanti al benzinaio, è già attualmente usato ogni giorno da centinaia di persone per accedere alla spiaggia, parcheggiano al benzinaio, l'Api lato collina, fanno un viottolo e arrivano al sottopasso, alto 175 cm, e da lì sotto attraversano la ferrovia e sono sulla fascia costiera. Bisognerebbe fare un accordo con le ferrovie per cui i 3-4 sottopassi scolatoi che ci sono tra la villa Mazzarosa e la periferia sud di Cologna spiaggia debbano tutti essere utilizzabili per il passaggio pedonale, portandoli a 185 cm, lasciandoli dell'ampiezza attuale (ci passa comodamente una persona). L'utilizzo dei sottopassi, che funzionano anche da scorrimento acque, dovrebbe essere consentito al pubblico solo da inizio maggio a fine settembre e comunque vietato in concomitanza di grandi piogge. Poi sulla fascia costiera, se si vuole tutelare l'ambito del fraterno e di eventuale altra fauna, in corrispondenza dei sottopassi si potrebbero installare delle passerelle in legno che portano alla spiaggia, così da evitare il calpestio dei turisti.			
				7 - In corrispondenza dei sottopassi pedonali, sul lato che va tra la ferrovia e la strada statale e sul lato che va dalla strada statale alla collina, si devono poter fare dei parcheggi, senza asfalto, come in Sardegna, parcheggi tra gli ulivi per un numero non elevato di auto.  Art 12, punto 4 lettera c, bisogna aggiungere "qualora si arrivasse alla disponibilità dei sottopassi ferroviari per accedere al mare, sono possibili aree parcheggio, su terreno sterrato, non asfaltato, inserendo degli ulivi".	La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.	NON ACCOGLIBILE	
				8 - Per quanto riguarda la normativa sulla nuova edificabilità sia residenziale che nel caso di una cantina vitivinicola ritengo si debba adottare la normativa regionale senza ulteriori vincoli per quanto riguarda le cubature. Potrebbe invece avere un senso una tutela paesaggistica con la pretesa di vincoli architettonici (stile, sagome, colori) che richiamino l'ambiente rurale e i casali tipici delle colline teramane.	La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.	NON ACCOGLIBILE	
6	30917	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Nella zona B compresa tra la ferrovia e la pista ciclabile, è ubicato un casello ferroviario dismesso e potenzialmente pericoloso data la prossimità alle ferrovie dello stato (è ubicato tra i 2,00 e i 3,00 metri dalla linea ferroviaria). Si richiede per il fabbricato individuato nell'osservazione (ex casello ferroviario), la demolizione e ricostruzione con una diversa ubicazione (dall'altro lato della pista ciclabile, allontanandolo dalla linea ferroviaria), affinché possa essere trasformato in un elemento funzionale alla attività naturalistico-turistica del parco (a titolo esemplificativo non esaustivo: sosta per escursionisti, bici-grill, bar o servizi igienici). La ricostruzione avverrà con materiali eco-compatibili (legno). L'art. 18 comma 2 deve prevedere la possibilità di delocalizzare l'esistente casello entro la fascia tra la linea della costa e la pista ciclabile.	L'Osservazione riguarda il casello ferroviario sul quale il PAN ha inteso redigere il Progetto: Bicigrill "Casello 318", ai fini dell'implementazione del sistema infrastrutturale "Bike to coast". Trattasi di un antico casello ferroviario di valore storico-testimoniale e paesaggistico, il cui valore deriva non solo dalla sua architettura, bensì dalla sua storia strettamente connessa con la sua funzione di "Casello Ferroviario": il manufatto fu realizzato, nella seconda metà dell'800, per volere del senatore e ministro del Regno d'Italia Giuseppe Devincenzi, al fine di consentire allo stesso un agevole collegamento con le sedi istituzionali e governative. E' facile comprendere come tale casello ferroviario, per sua natura, sia caratterizzato necessariamente dalla sua aderenza alla ferrovia. Un manufatto distante dalla strada ferrata, infatti, non sarebbe identificato quale "casello ferroviario": conseguentemente la sua delocalizzazione stravolgerebbe il significato semiotico, storico e culturale dell'immobile, annullando, di fatto, quel brano di storia e di cultura rosetane. Al riguardo si ritiene più utile e corretto ripristinare l'immobile esistente così com'è. Pertanto, a parere dello scrivente, la richiesta non è accoglibile	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
7	30918	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	La zona di terreno posta tra la ferrovia ed il mare tra il camping Lido D'Abruzzo e la frazione di Cologna Spiaggia è priva di ogni tipo di servizi funzionali ai visitatori della riserva. Si chiede che venga prevista la possibilità di inserire strutture leggere e a basso impatto ambientale che possano fornire tali servizi anche per un maggiore controllo del territorio (chiosco-bar, altana per servizi di vigilanza spiaggia, ricovero piccoli natanti per pronto intervento).	Al riguardo leggesi parere della Sovrintendenza dei Beni Ambientali rilasciato quale "parere ACA" alla prima di Valutazione di Assoggettabilità a VAS per il presente PAN, richiesta da parte di questo Comune.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
8	30919	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Per il mantenimento del sottobosco risultano necessarie le lavorazioni con l'ausilio di strumenti meccanici come: cestello elevatore, trincia stocchi, motoseghe... Si chiede la modifica dell'art. 11 comma 4 lettera f) "sia consentita la possibilità di utilizzo di mezzi meccanici a motore nella zona B1, per le necessarie lavorazioni agricole di mantenimento del sottobosco"	Al riguardo, il PAN vieta nella zona "B1" l'utilizzo di mezzi meccanici per la manutenzione del verde e permette l'utilizzo degli stessi esclusivamente per questioni di emergenza o di pubblica sicurezza, a discrezione dell'Ente Gestore, con intervento diretto o su richiesta dei privati. Tuttavia, il punto e) del comma 4 art. 11 delle NTA del PAN stabilisce che: "opere ed interventi forestali sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di Gestione sulla base di quanto normato dal Regolamento di Esercizio del P.A.N., dalle presenti N.T.A. e dal Regolamento della Gestione della Riserva" e il punto f) stesso articolo recita: "è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici a motore, con la sola esclusione, in forma sporadica, dell'utilizzo dei mezzi stessi per motivi di sicurezza o di tutela dell'incolumità pubblica o privata." Essendo le attività di manutenzione del sottobosco diradate nel tempo, presumibilmente con cadenza annuale se non biennale, dietro richiesta motivata all'Ente Gestore, periodicamente si potrà ottenere il permesso di effettuare le necessarie manutenzioni del sottobosco e il relativo utilizzo delle attrezzature necessarie, qualora non risulti possibile fare diversamente per motivi di sicurezza o di tutela dell'incolumità umana.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
9	30920	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Premesso che le norme sanitarie sempre più stringenti in materia di trasformazione e vendita dei prodotti alimentari chiedono talora che venga eliminata la polvere nell'adiacenza delle zone di trasformazione e/o vendita di prodotti agricoli. Chiediamo di inserire una deroga al dettato dell'articolo 12 comma 3 lettera "c" ove vi sia necessità di impermeabilizzare un piazzale o un tratto di strada per necessità dell'attività agricola e di trasformazione alimentare.	Non risulta possibile, in un piano che tuteli l'ambiente e contrasti il consumo di suolo, contemplare norme di impermeabilizzazione dei terreni senza un controllo dimensionale delle superfici da impermeabilizzare. Tra l'altro, il problema della polvere nasce proprio in presenza di superfici cementificate. Infine, esistono tecniche di Ingegneria naturalistica che evitano	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

					<i>l'impermeabilizzazione dei terreni.</i>		
10	30921	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	L'azienda Mazzarosa ha nel territorio del parco gran parte dei suoi fabbricati strumentali e della sua attività di trasformazione, vi sono magazzini, una cantina storica in attività, ricoveri per macchine ed attrezzature ed altri edifici di interesse storico ed agricolo. Anche per questi immobili ci vuole la flessibilità di adeguarli di volta in volta al cambio delle leggi e alle richieste dei vari enti preposti al controllo ed alle mutevoli necessità dell'attività (normativa edile, igienico sanitaria, gestione alimenti). Senza tale flessibilità l'attività agricola si troverebbe in grossa difficoltà. Siamo a richiedere dunque una deroga all'Art. 12 comma "i" che tutti gli edifici agricoli siano alleggeriti del vincolo di ampliamento delle superfici limitato ad una sola volta.	<i>Il fatto che l'utilizzo complessivo delle percentuali di ampliamento previste dal PAN, per gli edifici esistenti nella Riserva, siano utilizzabili una sola volta, risulta ovvio ed opportuno, ancorché consueto e comune a tutte le pianificazioni urbanistiche. A tranquillità del richiedente si espone che le previsioni di un piano si riferiscono a 10 anni, pertanto nel tempo verranno apportate modifiche allo strumento o saranno redatti nuovi piani, onde ovviare anche al problema degli adeguamenti alle norme che man mano si susseguono.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
11	30922	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Premesso che nella zona C è compreso il complesso aziendale e la cantina storica ed essendo molti dei magazzini agricoli e degli edifici rurali ridondanti non usati per l'attuale attività. Si richiede che il divieto di cambio di destinazione di cui all'Art. 12 comma "b" sia ammesso anche per attività di tipo ristorazione o attività di vendita di prodotti del territorio non strettamente connessi all'azienda e all'attività agricola (es. negozio di prodotti alimentari del territorio e un ristorante che possa accogliere tra gli altri i turisti che vengano a visitare il parco).	<i>La Riserva non incentiva le attività commerciali, se non attività commerciali ad integrazione dell'attività agricola. Pertanto non si ritiene possibile realizzare attività commerciali avulse dalla Riserva, addirittura da svolgersi in edifici tipici e caratteristici della Riserva stessa.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
12	30923	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Siamo proprietari di molte zone boschive, sia nei fondivalle che nella fascia tra il mare e la ferrovia. Riteniamo che le due tipicità di bosco debbano essere trattate in maniera differente. Nelle fasce boscate è proibito il taglio o la rimozione di grossi alberi morti, malati o senescenti. Questo non soltanto comporta un maggiore rischio di incendio ma anche una alta pericolosità (caduta rami per menzionarne una) soprattutto per coloro che alloggiano nel campeggio di fianco alla fascia boschiva nella zona B1. Se il sottobosco rimane sporco, pericolante ed ingombro di materiale il rischio incendio aumenta. Chiediamo quindi che soltanto per la fascia boscata situata tra il mare e la ferrovia vengano cassate completamente il punto "f" ed il punto "g" comma 4 dell'art. 15 in quanto non congruenti con la gestione di un'area sul mare ed in prossimità di un campeggio in cui si necessita una pulizia del sottobosco per evitare incendi. Inoltre visti i tempi delle stagioni turistiche le operazioni boschive devono essere fatte nel periodo invernale.	<i>Secondo la norma del PAN è vietato effettuare operazioni di gestione forestale nel periodo che va da Marzo ad Ottobre, pertanto il periodo previsto per tali operazioni è proprio il periodo invernale, come richiesto dall'Osservazione. Si ritiene che la norma, specificatamente nel punto "f", comma 4, art. 15 delle NTA del PAN, possa essere integrata con: "in caso di eventuale pericolosità della intervenuta situazione delle fasce e delle zone boscate, tutte, non solo quelle sul litorale, sarà cura del proprietario dei terreni redigere un progetto di manutenzione da sottoporre all'approvazione dell'Ente Gestore e/o Comitato di gestione."</i>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
13	30924	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Nel comma "5" dell'art. 19 delle NTA si fa riferimento all'esclusivo cambio di destinazione d'uso a attività turistiche extralberghiere. Ciò appare troppo restrittivo per la riqualificazione di un bene di tale importanza come la Villa Mazzarosa. Richiediamo possa essere ammesso per la Villa Mazzarosa un cambio di destinazione d'uso anche per attività alberghiere.	<i>La possibilità di realizzare strutture ricettive turistiche non legate all'agriturismo e scollegate dalle finalità della Riserva, comporterebbe problemi di carico urbanistico, nonché la necessità di strutture e servizi accessori esterni, con conseguenti importanti modifiche dello stato dei luoghi e del parco annesso.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
14	30925	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	I "principi generali" (art. 21 NTA) prevedono l'impossibilità di modificare la destinazione agricola dei fondi, degli immobili e delle pertinenze (in alcuni casi ammessa per destinazione turistico-ricettiva). Questo comporta un notevole limite alle potenzialità della riserva per ospitare civili abitazioni (es. ricercatori o privati cittadini che desiderano risiedere nella riserva permanentemente). Il cambio di destinazione deve essere consentito non solo a turistico-ricettivo ma anche a civile abitazione.	<i>Modificare la destinazione d'uso dei fondi agricoli e dei manufatti rurali contrasta con le finalità e gli obiettivi del PAN, delle aree protette in generale e, in linea di massima, con tutti i moderni strumenti adottati per la pianificazione territoriale.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
15	30926	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Tutti i casali di nostra proprietà sono qualificati come edifici storici: questi sono molto onerosi da recuperare secondo i vincoli proposti e per loro natura possono offrire superfici limitate e non congrue con le attuali normative aero illuminanti e di altezza dei solai. Al fine di mantenere nel lungo termine i casali di interesse storico-testimoniate è necessario incrementare i possibili ampliamenti delle superfici lorde dal 15% almeno al 30% e di permettere l'adeguamento dei casali a tutte le normative presenti in materia edilizia modificando quanto previsto all'art. 25 comma 3 delle N.T.A.	<i>Gli adeguamenti dei casali alle normative di legge sono già previsti. Tuttavia, a maggior chiarezza, il comma 4, art.25 delle NTA si potrebbe modificare nel seguente modo: "4. Per i Casali di cui al punto 1 del presente articolo è ammesso l'aumento strettamente necessario delle altezze originarie dei solai e del tetto, nonché ogni adeguamento essenziale al solo fine del raggiungimento degli standard minimi di legge per i locali ad uso abitativo, nel rispetto del "programma edilizio", del "programma colore" e delle "Linee Guida per la Progettazione nella Riserva" del PAN." Per quanto riguarda la percentuale di ampliamento prevista, comprendendo l'onerosità del ripristino dei casali, la maggior parte di questi ridotta allo stato di collabenti, sia per gli edifici destinati ad uso abitativo, sia per quelli destinati ad uso turistico-ricettivo (per facilità di gestione autorizzativa), la superficie in ampliamento si potrebbe aumentare fino al 25% max..</i>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
16	30927	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Art. 28 NTA - La norma prevede che "In tutti i casi, l'ampliamento di ogni insediamento edilizio è consentito fino al raggiungimento di una superficie utile massima corrispondente ad un indice di mq. 150/ha, per ogni ettaro di proprietà compreso interamente nel perimetro della Riserva, mentre la superficie massima ammessa (esistente più ampliamento), per la totalità dei manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo e per gli impianti produttivi per l'agricoltura, è di mq 600, ottenuta anche con l'accorpamento di fondi rustici aziendali non contigui, purché tutti ricadenti nel perimetro della riserva." Se in un futuro l'azienda si dovesse ritrovare ad incrementare lo spazio adibito a cantina o a spostare l'attuale sede operativa (viste le sempre più stringenti normative in materia igienico sanitaria che non si conciliano bene con la storicità della cantina), il vincolo di 600 mq potrebbe risultare troppo esiguo. Chiediamo che sia inserita una deroga speciale per la cantina che permetta la continuità dell'attività vinicola anche	<i>Il PAN così come adottato prevede notevoli possibilità di ampliamento, anche con numerose premialità destinate soprattutto agli agricoltori a titolo principale. Si consideri che il PAN si riferisce ad un periodo orientativamente di 10 anni, nel quale periodo sicuramente saranno apportate modifiche per insorte nuove necessità. Pertanto al momento si ritiene di aver soddisfatto le strette esigenze produttive, mentre ciò che accadrà in futuro sarà oggetto delle prossime attività pianificatorie. E comunque, si ribadisce la poca chiarezza riguardo il fatto che da una parte si richiede di poter aumentare la possibilità di ampliamento degli edifici destinati alle attività agricole dell'azienda, dall'altra si richiede di dismettere parte di tali edifici originariamente destinati alla conduzione dei fondi aziendali per poterli trasformare in immobili destinati ad attività commerciali non legate all'agricoltura.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

				con la costruzione di una nuova cantina che possa essere inserita con criteri paesaggistici ambientali adatti al contesto della riserva.	<i>Per finire, il limite max di mq 600 è lo standard che non si ritiene di poter superare in generale, specie in una Riserva.</i>		
17	30929	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Nell'Art. 34 comma 2), si fa riferimento in merito alle recinzioni, all'impiego di reti metalliche o murature che devono presentare un'altezza minima dal suolo di 30 cm nel caso di reti metalliche o delle aperture di 30 cm x 30 cm nel caso di murature. Queste non garantiscono la messa in sicurezza di determinati luoghi e l'invalidità delle stesse per la tutela di escursionisti, bambini o passanti che si volessero addentrare in prossimità di edifici pericolanti, luoghi pericolosi o proprietà private. Chiediamo quindi che tali prescrizioni siano riviste per garantire l'invalidità delle recinzioni.	<i>L'altezza massima di cm 180 per le recinzioni appare sufficiente e in linea con gli standard generalmente adottati. L'altezza di cm 140 è relativa ai muri di recinzione in pietra: nulla osta che al di sopra del muro si possa realizzare un'ulteriore barriera in metallo o altro materiale leggero. Invece, per la distanza da terra delle recinzioni, si ritiene congrua la richiesta e si propone di eliminare la distanza da terra delle recinzioni, a patto che le stesse presentino una tessitura a maglia che permetta il passaggio di piccoli rettili o invertebrati. Occorre, inoltre, garantire sui lati un corridoio ambientale per il passaggio di animali di dimensioni maggiori.</i>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
18	30930	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Art. 51 NTA - Le normative atte a preservare il carattere storico e tradizionale degli edifici devono comunque essere derogabili qualora non si riesca a conseguire il raggiungimento dei parametri sismici minimi e di coibentazione degli edifici. Questo anche finalizzato all'ottenimento di bonus e finanziamenti legati al miglioramento dei parametri sismici ed ecologici e di risparmio energetico. Si suggerisce di eliminare tutti i vincoli strutturali interni che talvolta oltre ad essere estremamente onerosi non sono neanche rispettabili secondo le normative edilizie.	<i>La richiesta si ritiene abbia fondamento e pertanto si propone di inserire nel comma 4, art. 25 delle NTA del PAN, la frase: "in deroga al "programma edilizio" delle NTA del PAN e al rispetto delle tipologie architettoniche tradizionali, sono fatte salve unicamente le modifiche interne degli edifici strettamente necessarie per il raggiungimento dei parametri minimi sismici e di risparmio energetico".</i>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
19	30931	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Premesso che la riserva ha individuato una rete di sentieri escursionistici e di percorsi turistici che attraversano le nostre proprietà e premesso altresì che nessuno dei percorsi individuati ha le caratteristiche di sicurezza necessarie ad un uso pubblico, conseguentemente questi potrebbero essere luogo di incidenti e sinistri per coloro che li percorrono. Chiediamo che l'Ente Gestore della riserva garantisca la sicurezza la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi e stipuli una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. Inoltre richiediamo che sia sottoscritta una convenzione con i proprietari dei terreni sui quali attraversano i sentieri, che indichi chiaramente l'assunzione da parte dell'ente gestore del parco delle responsabilità civili e penali e della manutenzione (ordinaria e straordinaria) per l'uso pubblico di tali sentieri.	<i>La proposta riguarda attività da effettuarsi dopo l'approvazione del PAN a cura dell'Ente Gestore e/o del Comitato di Gestione. Tali attività saranno esercitate mediante azioni specifiche nell'ambito di una scala di priorità che l'Ente Gestore riterrà di adottare, anche in considerazione delle disponibilità economiche reperibili al momento.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
20	30932	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Premesso che è stato individuato un sentiero che dal casale numero 5 scende dalla collina passando di fianco alla Cantina Mazzarosa per continuare attraversando la SS 16 e proseguendo diritto verso il sottopasso Mazzarosa (concesso per uso privato dalle ferrovie dello stato). Questo percorso passa di fianco a zone sensibili di lavorazione, officine, stoccaggio materiali pericolosi e ricovero trattori ed automezzi non garantendo l'incolumità degli escursionisti. Inoltre per la tutela della sicurezza della cantina è presente un cancello che viene chiuso ogni sera al termine degli orari di lavorazione. Per le norme di sicurezza aziendali non è possibile garantire il passaggio al pubblico su questo pezzo di sentiero. Siamo quindi a richiedere che questo percorso sia interrotto in concomitanza del casale 5.	<i>Dopo l'approvazione del PAN, nei tempi ritenuti utili dall'Ente Gestore e/o Comitato di Gestione, verrà effettuata un'attenta analisi e una successiva regolamentazione della percorribilità e della sosta della Riserva, coinvolgendo in tali attività anche i soggetti privati operanti nell'area. Pertanto, anche dopo l'approvazione del PAN e finché non sarà realizzata la regolamentazione di cui sopra, continueranno gli usi abituali delle infrastrutture.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
21	30933	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Premesso che i terreni locati al "Camping Lido D'Abruzzo" situati nella zona "B1 " tra la ferrovia e l'arenile sono stati condonati a campeggio nel 2008, prima dell'istituzione del Parco del Borsacchio cui ha seguito la concessione in sanatoria numero 204/08 del 24.01.2008 sono ancora oggi adibiti a camping. Si chiede pertanto che il PAN della "Riserva del Borsacchio" prenda atto della situazione di fatto e di diritto ad oggi esistente.	<i>La richiesta non è pertinente.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
22	30934	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Chiediamo di poter avere una rappresentanza nel comitato di gestione della riserva.	<i>Non è un'osservazione.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
23	30935	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Art. 24 NTA - Vista l'importanza della Villa Mazzarosa e le destinazioni d'uso consentite, quali residenza turistica alberghiera, impieghi di agriturismo, bed & breakfast, residenza di campagna, al fine di qualificare l'offerta turistica è indispensabile prevedere la possibilità di realizzare una piscina a servizio della struttura. L'ubicazione potrà avvenire anche nell'area immediatamente a nord del parco sempre di proprietà del richiedente. Si chiede di inserire nelle N.T.A all'interno dell'art. 24 del PAN la possibilità di realizzare piscina con i necessari camminamenti, angolo doccia solarium e locali tecnici per clorazione etc.	<i>Inserire una norma che permetta la possibilità di realizzare una piscina "una tantum", senza una pianificazione generale e senza un controllo globale della struttura, attualmente risulterebbe irrituale e potrebbe rivelarsi controproducente per l'intera Riserva, nonché per la sua gestione. Fermo restando che una piscina moderna a filtrazione artificiale contrasterebbe con la valenza storico-testimoniale della villa Devincenzi-Mazzarosa e sarebbe in contrasto con le finalità e con gli obiettivi della Riserva.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
24	30936	13/08/2021	Mazzarosa Antonio	Art. 31 NTA, comma 2 - Per le residenze di campagna e degli Agriturismo è ammessa la realizzazione di una piscina naturalistica con una superficie massima di mq. 80 comprensiva dei locali tecnici interrati e seminterrati. La norma dovrebbe prevedere la possibilità di realizzare solarium, angolo doccia, e camminamenti a servizio della piscina, anche per ottemperare alle norme igienico sanitarie previste per una corretta utilizzazione della piscina. Si chiede di inserire nella N.T.A all'interno dell'art. 31 comma 2) del PAN la possibilità di realizzare oltre alla piscina, i necessari camminamenti, angolo doccia, solarium e locali tecnici per clorazione etc..	<i>La Riserva combatte l'uso indiscriminato del territorio, è molto attenta al consumo di suolo, nonché contrasta l'inserimento nel territorio di qualsiasi elemento incongruo con l'aspetto storico tradizionale e rurale dei luoghi. La piscina, soprattutto con le sue attrezzature accessorie, nella maggior parte dei casi raddoppia il consumo di suolo dell'intero stabile di cui essa è accessorio, a volte lo supera. Ad esempio, una piscina annessa ad una villetta, con i suoi camminamenti e con le sue attrezzature accessorie, spesso supera di gran lunga l'estensione del sedime dell'edificio principale stesso. Per chi vorrà vivere ed operare all'interno della Riserva risulterà necessario riferirsi alle tecniche ed ai materiali usati nell'ingegneria naturalistica, ma pensare di impermeabilizzare e pavimentare territori sottoposti a vincoli ambientali, risulterà impossibile da sostenere.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

25	30937	13/08/2021	Di Giacinto Gaspare	Modifica Perimetro della Riserva – Rivisitazione dei limiti della Riserva sul confine Nord di Cologna spiaggia, nel lato pianeggiante del versante Ovest, confinante con la zona urbana. A tal proposito si propone una variante al PRG vigente, meglio descritta nella relazione e nei grafici allegati. Si chiede la ripermetrazione dei limiti della Riserva sul versante interessato, escludendo dalla Riserva stessa le particelle censite al C.T. al Foglio n°7, Partt. n° 313 e 314.	L'art. 4, comma 2, della LR 38/96 / Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa, norma le modalità "d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti". In sostanza, i confini della Riserva Borsacchio sono istituiti dalla LR 06/05 art. 69, occorrendo una nuova Legge Regionale per modificare la Legge originaria ovvero i confini della Riserva, sui quali il PAN non ha competenza. L'Osservazione non è pertinente.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 9 DEL 27/12/2023
26	30938	13/08/2021	Di Sante Giuseppe	La Riserva del Borsacchio si sviluppa su un territorio di circa 1.100 ettari ed è attraversata da strade comunali, provinciali, SS16 e Ferrovia. A tal proposito andrebbero studiati degli interventi di deframmentazione ecologica per la fauna, con la realizzazione di "Ecodotti" sottostrada e sottoferrovia, per permettere a determinate specie di animali l'attraversamento delle infrastrutture, mantenendo la loro libertà e preservando la loro incolumità. Si chiede d'introdurre nelle NTA le norme in riferimento alla "Direttiva sui passaggi per la fauna selvatica" – Ecodotti –	L'art. 7 (Autorizzazioni), comma 5, delle NTA del PAN, stabilisce che "In deroga alle previsioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento di Esercizio della Riserva, è consentita la realizzazione dei progetti ricompresi nell'elaborato "I Progetti del P.A.N.". Il documento "I Progetti del PAN", nei "Progetti Prioritari" previsti al fine dell'attivazione e del funzionamento della Riserva, specificatamente nel "Progetto Prioritario n° 2" (il sistema degli accessi e della penetrazione), punto 8, pag 16, tra i principali elementi della rete sentieristica e viaria per la penetrazione e la fruibilità della Riserva, individua la realizzazione di sottopassi/ecodotti, funzionali alla mitigazione degli impatti faunistici, stabilendone la necessità. Pertanto l'Osservazione è già soddisfatta dal PAN così come adottato e l'argomento, allo stato attuale, non necessita di ulteriori approfondimenti.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 5 DEL 22/03/2023  VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023
27	31255	17/08/2021	Pepe Angelo	All'interno della Riserva esiste un fondo agricolo di cui sono comproprietario insieme a mia madre Luciani Desolina all'interno del quale e precisamente al foglio 10 particella 247 insiste da ormai circa 20 anni con regolare concessione un'antenna ex Omnitel ora INWIT (società Vodafone e Tim). Bene individuato sull'elenco di edifici storici con la scheda n. 8 (Casale Scialletti). Le norme tecniche prevedrebbero in tal caso una ipotesi di delocalizzazione, di fatto non percorribile in quanto come noto la natura stessa delle reti di telefonia mobile prevede una copertura del territorio a maglie per garantire una adeguata presenza del segnale. La delocalizzazione, quindi priverebbe un'ampia parte di territorio, soprattutto costiero, di un'adeguata copertura, privando con ciò residenti ed attività economiche di un servizio essenziale. In tal senso più logico appare individuare nel sito già esistente un'area ove concentrare la presenza di ulteriori manufatti come già richiesto da altre ditte del settore. Alla luce di quanto sopra, si chiede di concentrare le antenne di telefonia ed altri sistemi di ricezione di altri gestori e similari in siti come il mio dove vi è già la presenza. Tali strutture, anche alla luce dei fini conservativi e protettivi propri della Riserva, avendo un limitato impatto esclusivamente visivo, non altererebbero lo stato dei luoghi anche grazie alla possibilità di ricorrere ad opportune opere di mimetizzazione.	Implementare l'installazione di ulteriori antenne di telefonia mobile, contrasta con gli obiettivi della Riserva che sono anche quelli della lotta all'inquinamento elettromagnetico. E benché si chieda d'implementare l'installazione di antenne per la telefonia mobile esclusivamente in un sito già contaminato, benché la zona in cui insiste l'area in questione, come l'Osservazione dichiara, sia scarsamente antropizzata, ciò significa comunque aumentare il carico elettromagnetico nella Riserva, laddove le priorità antropiche sono considerate alla stregua di quelle biotiche e a-biotiche in generale. Inoltre, incentivare in una sola area della Riserva attività remunerative non permesse in altre aree, significherebbe premiare arbitrariamente un singolo cittadino a scapito della comunità.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
28	31257	17/08/2021	Borgatti Marco Sergio in qualità di presidente dell'Associazione Guide del Borsacchio - APS	1 – Modifica Art. 11 del Regolamento di Esercizio Introduzione comma 6 come segue: Nel periodo di riproduzione delle specie tutelate dalla Direttiva Uccelli ed Habitat l'ingresso dei cani, anche al guinzaglio, non è consentito sulla spiaggia dal 30 Marzo al 30 Luglio.	Al riguardo, il comma 10 dell'art. 14 del Regolamento di Esercizio, testualmente riporta: "L'Ente di Gestione può disporre il divieto di accesso all'arenile in specifici periodi dell'anno al fine di tutelare gli habitat naturali, la flora e/o la fauna della riserva (a titolo di esempio, è possibile prevedere il divieto di accesso all'arenile in occasione della nidificazione del Fratino), previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.". Pertanto non appare necessario specificare attualmente la modalità di accesso alle aree che saranno oggetto di successive puntuali regolamentazioni e, comunque, qualora dovesse essere interdetto l'accesso alle persone, non sarà possibile introdurvi cani e gatti. Pertanto il punto risulta non accoglibile;	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023
				2 - Modifica Art. 7 Regolamento di Esercizio Introduzione comma 3 Sulla spiaggia e battigia al fine di non ostacolare il naturale meccanismo di genesi della duna è vietato costruire strutture fisse con il legname di risulta.	Il punto dell'Osservazione propone d'introdurre il divieto di costruire sulla spiaggia strutture fisse con il legname di risulta. Benché la richiesta si ritenga congrua, tuttavia si reputa che l'articolo del regolamento proposto per l'introduzione della norma non sia il più indicato. Si troverà in seguito l'articolo del Regolamento più adatto per l'introduzione di tale norma e il punto, in questa forma, risulta non accoglibile;	NON ACCOGLIBILE	
				3 - Modifica Art. 6 regolamento di Esercizio Art. 6 Rispetto dell'ambiente naturale In tutto il territorio della Riserva è vietata l'attività venatoria, salvo deroga espressa per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, su iniziativa organizzata dal Comune di Roseto degli Abruzzi e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza dopo aver raccolto il parere, vincolante, del comitato di gestione.	Il punto dell'Osservazione propone una modifica all'articolo del Regolamento circa l'attività venatoria, per renderlo più simile alla dicitura della disciplina nazionale. Al riguardo, pur non modificando nella sostanza quanto l'articolo del Regolamento del PAN già recita, lo stesso può essere modificato nel seguente modo: "In tutto il territorio della Riserva è vietata l'attività venatoria. Sono consentiti, con deroga espressa, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi finalizzati a superare eventuali disequilibri ecologici e comunque da far sempre precedere dalla sperimentazione di metodi non cruenti. Gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, organizzati dal Comune di Roseto degli Abruzzi nel rispetto delle normative vigenti e sotto la sua diretta responsabilità, devono essere autorizzati previo parere non vincolante del Comitato di gestione". Pertanto il punto dell'Osservazione risulta parzialmente accoglibile.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
				4 - Modifica Art. 14 Regolamento di Esercizio Inserimento comma 11: - Non è consentito l'accesso nelle aree delimitate a tutela delle specie protette già individuate dal Comune di Roseto degli Abruzzi quali la "Spiaggia del Fratino e delle dune del Borsacchio" e le altre aree individuate in accordo con il comitato di gestione	Il punto dell'Osservazione chiede di vietare l'accesso nel tratto costiero della Riserva nel periodo di nidificazione del Fratino. Al riguardo, Nel documento "I progetti del PAN", tra le azioni strategiche più importanti e necessarie proposte per la Riserva, il Piano individua "Il Progetto Fratino", da realizzarsi a cura dell'Ente Gestore e/o Comitato di Gestione che si avvarrà di professionalità competenti in materia. Nella fattispecie, il Piano prevede il recepimento delle linee guida del WWF e la separazione delle zone di passaggio (battigia e ciclabile) delle persone dalle zone di nidificazione del Fratino. Inoltre, il comma 10 dell'art. 14 del Regolamento di Esercizio, testualmente riporta: "L'Ente di Gestione può disporre il divieto di accesso all'arenile in specifici periodi dell'anno al fine di tutelare gli habitat naturali, la flora e/o la fauna della riserva, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di	NON ACCOGLIBILE	

				Gestione". Alla luce di quanto sopra, il punto risulta non accoglibile;	
			5 - Modifica Art. 19 comma 1 regolamento di Esercizio In tutte le Zone "B" del territorio della Riserva non è consentito il prelievo e l'asportazione di vegetali, di piante o parti di piante, tronchi spiaggiati e dei prodotti del sottobosco, fatte salve le eccezioni espressamente previste nel presente Regolamento.	Il punto dell'Osservazione chiede d'introdurre anche nell'articolo 19 del Regolamento di Esercizio del PAN il divieto di rimozione dei legni spiaggiati e questo articolo del regolamento appare adatto per introdurre tale disposizione. Pertanto, in calce al comma 1 dell'art. 19 (Disposizioni Generali) del Regolamento di Esercizio del PAN si propone di aggiungere la dicitura: "Nelle zone B1, inoltre, è vietata la rimozione dei legni spiaggiati, nonché costruire strutture fisse con il legname di risulta, anche al fine di realizzare strutture momentanee per il riparo."	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
			6 – Modifica Art. 20 comma 1 Regolamento di Esercizio Il punto dell'Osservazione richiede di inserire in calce all'articolo 20 del Regolamento di esercizio del PAN, prima del punto finale, la dicitura: "anche con delimitazioni individuate dal Comitato di Gestione". Pertanto l'art. 20 - Direttive e prescrizioni per la componente floristica risulterebbe: La flora selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela da parte della Riserva. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie vegetali presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi, anche con delimitazioni individuate dal comitato di gestione.	Il punto dell'Osservazione richiede di inserire in calce all'articolo 20 del Regolamento di esercizio del PAN, prima del punto finale, la dicitura: "anche con delimitazioni individuate dal Comitato di Gestione". Tale possibilità è già prevista nei principi generali del PAN e quindi già permessa. Tuttavia, al fine di rendere più condivisibile il PAN all'Associazione ambientalista, è possibile accogliere l'Osservazione, sebbene nella formula "anche con delimitazioni individuate dall'Ente Gestore e/o Comitato di Gestione". Pertanto la richiesta risulta parzialmente accoglibile.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
			7 - Modifica Art. 25 comma 2 Regolamento Esercizio Art. 25 2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno e adeguate opere di rinaturalizzazione esposte e valutate dal comitato di gestione.	Al riguardo, a seguito del punto 8 dell'osservazione del WWF, che ha previsto l'inserimento in calce al comma 1 dello stesso art. 25 del Regolamento la dicitura "dietro parere non vincolante del Comitato di Gestione" e ciò è efficace anche per l'esposto del comma 2. Pertanto la richiesta risulta non accoglibile.	NON ACCOGLIBILE
			8 - Modifica Art. 26 Regolamento Esercizio comma 1 L'Osservazione chiede di inserire, in calce al comma 1 dell'art. 26 del Regolamento del PAN la dicitura "Gli interventi dovranno garantire l'integrità degli habitat e gli interventi dovranno essere valutati con parere del Comitato di Gestione".	Al riguardo si ritiene di poter inserire nell'articolo del Regolamento un nuovo comma recante la dicitura "Tutti gli interventi relativi alle reti tecnologiche interrato dovranno garantire l'integrità degli habitat e del paesaggio previo parere non vincolante del Comitato di gestione". Pertanto l'Osservazione risulta parzialmente accoglibile;	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
			9 - Modifica Art. 35 comma 1 Regolamento Esercizio Art. 35 Direttive e prescrizioni per la componente forestale Il punto dell'Osservazione chiede di aggiungere al comma 1 dell'art. 35 del Regolamento di Esercizio del PAN, dopo il punto, la seguente dicitura "In caso di necessari abbattimenti vige l'obbligo della ripiantumazione sulla base di un apposito progetto previo parere del Comitato di gestione"	Al riguardo si propone di accogliere parzialmente la richiesta aggiungendo in calce all'articolo 35 del Regolamento la frase: "In caso di necessari abbattimenti vige l'obbligo della ripiantumazione sulla base di un apposito progetto previo parere non vincolante del Comitato di gestione".	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
			10 - Modifica Art. 39 comma 2 regolamento di Esercizio Art. 39 – Linee elettriche e telecomunicazioni: il punto dell'Osservazione chiede che nel comma 2, dopo il punto sia aggiunta la seguente frase: "Deve essere eseguita in conformità con il Piano Antenne comunale e previo parere del Comitato di gestione al fine di garantire la tutela degli habitat e del paesaggio".	Al riguardo si ritiene di aggiungere, in calce al comma 2 dell'art. 39 del Regolamento, la frase: "Eventuale nuovo impianto deve essere realizzato in conformità con il Piano Antenne Comunale, pur tale conformità non essendo cogente per l'Ente Gestore e previo parere non vincolante del Comitato di Gestione".	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
			11 - Modifica Art. 40 comma 2 Regolamento di Esercizio Il punto dell'Osservazione chiede che nel comma 2 dell'art. 40 del Regolamento di Esercizio del PAN, dietro la frase "è vietato aprire nuove strade e/o nuovi sentieri" siano aggiunte le parole "e/o nuovi parcheggi". E' consentita esclusivamente l'ultimazione della costruenda pista ciclabile "bike to coast".)	A parere dello scrivente la proposta risulta accoglibile	ACCOGLIBILE
			12 - Modifica PR1 Relazione Generale Art. 5 5 – Il Logo della Riserva Il materiale messo a disposizione dal Comune di Roseto degli Abruzzi contiene il Logo della Riserva corredato della sua descrizione semiologica che di seguito sono riportati: "Fratino" - (Charadrius alexandrinus) "LA SCELTA DEL LOGO Il marchio della Riserva Borsacchio è la sua storia. Ideato dall'Arch. Andrea Cingoli prima per il comitato Borsacchio e poi donato al commissario regionale ed al comune di Roseto degli Abruzzi con delibera presente sull'albo pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi. Simbolo della passione dei cittadini che hanno difeso un raro tratto incontaminato ed in uso già da un decennio su tutti i siti e guide, rappresentativo del territorio della Riserva e della sua storia.	Il punto dell'Osservazione sostiene l'opportunità di utilizzare il logo scelto, deciso ed approvato unilateralmente dall'ex commissario della Riserva nel 2016, invece del Logo adottato dal PAN che è una semplice rivisitazione e attualizzazione del primo "Logo della Riserva", realizzato dal Professor Nigro, scelto dall'intera amministrazione comunale poco dopo l'istituzione dell'area protetta, e impresso in tutta la segnaletica in legno apposta al tempo, dal Comune di Roseto, nelle vie di accesso all'area protetta. Segnaletica che in parte risulta tuttora esistente. A prescindere da ogni considerazione di merito sulla assoluta miglior rappresentatività della Riserva Borsacchio da parte del Logo scelto dal Comune, piuttosto che da quello sostenuto dall'associazione ambientalista, si evidenzia che il "Logo della Riserva" scelto collegialmente dal Comune, è assolutamente antecedente e quindi più nella memoria dei veri frequentatori della Riserva, almeno tra i non più giovanissimi, rispetto al logo proposto dall'Osservazione. Da un punto di vista del merito, inoltre, si rileva che rappresentare la Riserva Borsacchio, così fortemente caratterizzata dalla grande varietà degli ambienti naturali e dalle numerosissime specie vegetazionali, floristiche e faunistiche che la popolano, dal mare alla collina, con l'immagine di un singolo uccello, seppur prezioso e assolutamente degno di protezione, che abita saltuariamente una sola ristretta zona della Riserva, significa privare l'area protetta dei suoi valori più evidenti e caratteristici che sono quelli, appunto, della estrema diversità degli ambienti che la costituiscono e della varietà delle specie biotiche che la popolano. Evidenziare nel Logo la varietà degli ambienti che costituiscono la Riserva Borsacchio significa, pertanto, attribuire anche alla zona collinare le valenze ambientali che, giustamente, un'area protetta deve avere e che la zona collinare della Riserva senz'altro ha. Pertanto, a parere dello scrivente, il punto risulta non accoglibile.	NON ACCOGLIBILE

**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

				<p>13 - Modifica PR5 PROGETTI DEL PAN – PAG.55 1 Trasformazione della Riserva in Sito Natura 2000 Il punto dell'Osservazione chiede al PAN di richiamare due precedenti atti amministrativi finalizzati all'individuazione del territorio della Riserva in sito della Rete Natura 2000, e precisamente: la Determina del 12 aprile 2021 del IV Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi e la Delibera del Commissario regionale per la Riserva del Borsacchio n. 9/2016 del 17 giugno 2016 relativa all'approvazione del sito di interesse comunitario Costa del Borsacchio.</p>	<p><i>Al riguardo si specifica che nel documento "I Progetti del PAN", tra le diverse azioni strategiche proposte, il Piano prevede la "Trasformazione della Riserva in Sito Natura 2000" e quindi anche questa sarà un'attività approfondita a cura dell'Ente Gestore e/o Comitato di Gestione, il quale stabilirà modi, tempi ed opportunità da cogliere per il conseguimento dell'obbiettivo proposto. Pertanto il punto risulta non accoglibile</i></p>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				<p>14 – Chiede di voler adeguare il PAN - Piano di Assetto Naturalistico della "RISERVA NATURALE GUIDATA BORSACCHIO", adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021, in ottemperanza ai principi informativi della L.R. 21 giugno 1996 n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e della L.R. n. 6/2005 (che ha istituito la "RISERVA NATURALE GUIDATA BORSACCHIO" nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi), modificandolo come in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualificare l'area costiera, nella Tavola P.6, come Zona A (di massima protezione, in cui gli unici interventi antropici ammissibili siano quelli finalizzati alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico, conservando la naturalità dell'ambiente naturale nella sua integrità), anziché come Zona B - Sottozona B1 (Aree e manufatti di elevato pregio naturalistico e ambientale);</li> <li>- eliminare, dalla Tavola P.7 - Mobilità e Fruizione, quelle previsioni progettuali di costruzione, nella stessa area costiera, di n. 1 sottopasso alla linea ferroviaria e di n. 2 parcheggi ad uso pubblico, ubicati ad ovest del sottopasso ferroviario ed a ridosso di questo, il primo tra la linea ferroviaria e la S.S. 16 ed il secondo tra la S.S. 16 e la fascia collinare.</li> </ul>	<p><i>Al riguardo si ritiene sia stato già ampiamente risposto nella controdeduzione all'Osservazione n° 1 e la richiesta risulta non accoglibile.</i></p>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
<b>29</b>	<b>31353</b>	<b>17/08/2021</b>	<b>Di Marzio Lucio</b>	<p>Art. 33 NTA – si richiede di consentire l'installazione di manufatti mobili oltre a quelli connessi alle attività tecnico-scientifiche (come già previsto) anche per annessi ad attività turistico-ricettiva. Art. 34 "Sistemazioni esterne" comma 1 lett. a) NTA – si richiede di aggiungere la possibilità di utilizzare nuove tecnologie di pavimentazione esterna come lo stampato in cls che consente di ottenere accessi in finto porfido, finta pietra, ecc. onde consentire gli accessi con pendenze elevate sulle quali non sarebbe possibile l'utilizzo della ghiaia (o similari) che in caso di pioggia verrebbe trascinata a valle. comma 6 NTA – Nei casi in cui l'eventuale installazione in copertura sarebbe impattante e non idonea a quelle che sono le linee guida del presente piano si richiede di consentire l'installazione di climatizzatori o centrali termiche in locali tecnici esterni opportunamente schermati con elementi vegetali.</p>	<p><i>Il primo punto dell'osservazione risulta non accoglibile in quanto contrasta con l'art. 33 comma 1 delle NTA che vieta l'installazione di manufatti leggeri "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione- previo parere del Comitato di Gestione"</i> <i>Il secondo punto dell'Osservazione si ritiene non accoglibile in quanto la riserva prevede utilizzo di materiali tradizionali con le connotazioni originarie della tradizione rurale storica. Inoltre sono previsti materiali calcari (selciati in calcare) su zone pendenti o pianeggianti.</i> <i>Il terzo punto dell'Osservazione si ritiene parzialmente accoglibile e si propone di aggiungere nell'art. 34 comma 6 delle NTA la dicitura: "..... Sono ammesse installazioni sulle coperture e sui fronti secondari e/o retrostanti, in modo che l'impianto sia opportunamente schermato con elementi vegetali"</i></p>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 9 DEL 27/12/2023</b>
<b>30</b>	<b>31363</b>	<b>17/08/2021</b>	<b>Collemagnone Società Agricola S.r.l.</b>	<p>Emendamento integrativo all'art. 31 al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione, come segue: 2. Per le residenze abitative esistenti è ammesso l'inserimento di una piscina, con una superficie massima di mq. 80.</p>	<p><i>La Riserva combatte l'uso indiscriminato del territorio ed è molto attenta al consumo di suolo che, per coerenza dei termini, non può essere quello dei territori analoghi sottoposti a regime di PRG.. La piscina, intesa in senso generalizzato con le sue attrezzature accessorie, nella maggior parte dei casi raddoppia il consumo di suolo dell'intero stabile a cui è annessa. Cioè, una piscina annessa ad una villetta, con i suoi camminamenti e con le sue attrezzature accessorie, spesso supera di gran lunga l'estensione del sedime dell'edificio stesso. Per chi vorrà vivere ed operare all'interno della Riserva sarà utile immedesimarsi nei concetti base e nelle direttive che guidano la costituzione delle aree protette: pensare di impermeabilizzare e pavimentare territori come avviene spesso nelle aree ordinarie sottoposte a Piano Regolatore, risulterà difficile se non impossibile da sostenere</i></p>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
<b>31</b>	<b>31365</b>	<b>17/08/2021</b>	<b>Collemagnone Società Agricola S.r.l.</b>	<p>Emendamento in aggiunta "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione Per le trasformazioni di prodotti agricoli-esposizione degli stessi-assaggio prodotti aziendali (solo per prodotti coltivati in azienda all'interno della riserva, con proprio logo e/o in forma associata (prodotti tipici della riserva). Con una superficie minima aziendale minima di Ha 3,00, la possibilità di realizzare una struttura in legno nuovo e/o in ampliamento a strutture esistenti in prossimità della viabilità già esistente, delle dimensioni di una superficie netta di mq. 25/ha con un massimo di 80 mq.</p>	<p><i>Accoglibile previa alcune prescrizioni e limiti, con un'ampiezza Max mq 12 per aziende sotto i 3 ha e max mq 20 per aziende superiori ad 3 ha, di sagome e forma pianificate dallo stesso PAN, posizionate in modo da non inficiare viste panoramiche e dietro attenta valutazione paesaggistica</i></p>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
<b>32</b>	<b>31366</b>	<b>17/08/2021</b>	<b>Collemagnone Società Agricola S.r.l.</b>	<p>Emendamento modificativo comma 2, art. 31, al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione, come segue: 2. Per le residenze di campagna e agriturismi, è ammesso l'inserimento di una piscina naturalistica a filtrazione naturale (bio-piscina) se le condizioni climatiche lo consentono, altrimenti con filtraggio artificiale al fine di garantire l'igienizzazione dell'acqua della piscina stessa, con una superficie dimensionata alla struttura ricettiva da servire.</p>	<p><i>L'utilizzo delle sostanze necessarie per il filtraggio artificiale delle piscine, contrasta con la finalità massima della Riserva che è quella della tutela, conservazione e valorizzazione della bio-diversità.</i> <i>Pertanto l'Osservazione risulta non accoglibile.</i></p>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
<b>33</b>	<b>31368</b>	<b>17/08/2021</b>	<b>Collemagnone Società Agricola S.r.l.</b>	<p>Emendamento in aggiunta "Zona C" a I Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione, per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la trasformazione di prodotti agricoli/esposizione degli stessi/assaggio prodotti aziendali (solo per prodotti coltivati in azienda all'interno della riserva), con proprio logo e/o in forma associata (prodotti tipici della riserva naturale). Agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con una superficie minima aziendale minima di Ha 3,00, è consentita la possibilità di realizzare una struttura in legno nuovo e/o in ampliamento a strutture esistenti, in prossimità della viabilità già esistente, delle dimensioni di una superficie netta di mq. 50/ha con un massimo di</p>	<p><i>Il PAN vieta le nuove costruzioni.</i> <i>Esso concede già notevoli possibilità di ampliamento delle strutture esistenti. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, nonché per la salvaguardia del paesaggio naturale esistente, nel rispetto delle finalità dell'area protetta e dei suoi obiettivi, si ritiene che aumentare le già molteplici premialità concesse sia inopportuno.</i> <i>Infine, si ritiene che nell'ambito delle potenzialità edilizie già previste dal PAN, possano essere ricavati eventuali locali accessori occorrenti per la promozione dei prodotti agricoli.</i></p>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>



**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

				150 mq. (tra la superficie eventuale esistente e proposta).	<i>Pertanto l'Osservazione risulta non accoglibile.</i>		
34	31369	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Emendamento in aggiunta "zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione Nella "Zona C" la possibilità di trasportare volumetrie già esistente (censiti in catasto collabenti) all'interno della riserva guidata Borsacchio, in altro sito dentro il perimetro della riserva stessa, al fine di valorizzare le attività agricole/ricettive del territorio. Le volumetrie potranno essere spostate nei pressi di strutture già esistenti.	<i>Il PAN prevede spostamenti minimi di alcuni manufatti esclusivamente nell'ambito dell'agglomerato o del complesso in cui insiste e, per maggior tutela del paesaggio, non si ritiene di dover mutare tale assetto. Pertanto la richiesta risulta non accoglibile.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
35	31371	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Emendamento "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione Art. 25 - "Casali di interesse storico-testimoniale-paesaggistico e relativi annessi" Modificare il comma 2. come segue: 2. Per i Casali di interesse storico-testimoniale e paesaggistico e relativi annessi di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e inoltre interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 D.P.R. 380/2001, con eventuali adeguamenti minimi delle altezze ai fini igienici sanitari.	<i>La richiesta è già prevista dalle norme del PAN. Pertanto, la richiesta di modifica del comma 2 art. 25 delle NTA risulta superflua.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
36	31411	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione "in aggiunta "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico delle Norme Tecniche di Attuazione" Nella "zona C" la possibilità di trasportare volumetrie già esistenti (censite in catasto collabenti) all'interno della riserva guidata Borsacchio, in altro sito dentro il perimetro della riserva stessa, al fine di valorizzare le attività agricole/ricettive del territorio. Le volumetrie potranno essere spostate nei pressi di strutture già esistenti.	VEDI OSSERVAZIONE N° 34	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
37	31412	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione Art. 25 - "Casali di interesse storico-testimoniale-paesaggistico e relativi annessi" Modificare il comma 2. come segue: 2. Per i Casali di interesse storico-testimoniale e paesaggistico e relativi annessi di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e inoltre interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 3 D.P.R.n. 380/2001, con eventuali adeguamenti minimi delle altezze ai fini igienici sanitari.	VEDI OSSERVAZIONE N° 35	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
38	31413	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione in aggiunta "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione Per la trasformazione di prodotti agricoli-esposizione degli stessi-assaggio prodotti aziendali (solo per prodotti coltivati in azienda all'interno della riserva, con proprio logo e/o in forma associata (prodotti tipici della riserva). Con una superficie minima aziendale minima di Ha 3,00, la possibilità di realizzare una struttura in legno nuovo e/o in ampliamento a strutture esistenti in prossimità della viabilità già esistente, delle dimensioni di una superficie netta di mq. 25/ha con un massimo di 80 mq.	VEDI OSSERVAZIONE N° 31	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
39	31414	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione modificativo comma 2, art. 31, al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione, come segue: 2. Per le residenze di campagna e agriturismi, è ammesso l'inserimento di una piscina naturalistica a filtrazione naturale (bio-piscina) se le condizioni climatiche lo consentono, altrimenti con filtraggio artificiale al fine di garantire l'igienizzazione dell'acqua della piscina stessa, con una superficie dimensionata alla struttura ricettiva da servire.	VEDI OSSERVAZIONE N° 32	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
40	31415	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione in aggiunta "Zona C" al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) Per la trasformazione di prodotti agricoli /esposizione degli stessi/ assaggio prodotti aziendali (solo per prodotti coltivati in azienda all'interno della riserva), con proprio logo e/o in forma associata (prodotti tipici della riserva naturale). Agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con una superficie minima aziendale minima di Ha 3,00, è consentita la possibilità di realizzare una struttura in legno nuovo e/o in ampliamento a strutture esistenti, in prossimità della viabilità già esistente, delle dimensioni di una superficie netta di mq. 50/ha con un massimo di 150 mq. (tra la superficie eventuale esistente e proposta).	VEDI OSSERVAZIONE N° 33	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
41	31416	17/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	Osservazione integrativa all'art. 31, al Piano di Assetto Naturalistico della Norme Tecniche di Attuazione, come segue: 2. Per le residenze abitative esistenti è ammesso l'inserimento di una piscina, con una superficie massima di mq. 80.	VEDI OSSERVAZIONE N° 30	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
42	31578	19/08/2021	Stazione Ornitologica Abruzzese	Si chiede - di voler rigettare il PAN - Piano di Assetto Naturalistico della "Riserva Naturale Guidata Borsacchio", così come adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021, al fine di ricondurlo alle procedure di VAS e V.Inc.A. che, secondo l'Osservazione, non sarebbero state effettuate nonché di prevederne una profonda rimodulazione accogliendo le osservazioni sopra riportate (stralcio dei premi di cubatura/superficie, dei parcheggi e del sottopasso; introduzione di norme	<i>Per tutti i rilievi esposti dall'Osservazione, lacunosi e manchevoli della necessaria conoscenza del Piano, anche in considerazione del tipo di approccio al PAN da parte della SOA, emerso dalla lettura delle deduzioni, risulta evidente come questa sia una Osservazione "contro a prescindere", non certo un documento redatto per offrire all'amministrazione un contributo collaborativo e fattivo al fine della miglior salvaguardia, tutela e conservazione dell'ambiente biotico e abiotico in generale.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 3 DEL 16/02/2023

				per la tutela delle specie del litorale; introduzione di norme per i cambiamenti climatici; trasformazione della Zona B1 in Zona A ecc.).	<i>La nota non si configura come Osservazione e pertanto non è recepitile.</i>		
43	31638	19/08/2021	Roscioli Lino	<p>Art. 24 comma 3 lettera a) e f) NTA –                      Terreno Fg 16 Partt. 113 e 165; Fabbricato al Fg.16 Part. 165 sub 1; Fg. 16 Part. 165 sub 2; Fg.16 Part 165 sub 3; Fg. 16 Part. 165 sub 4.</p> <p>il manufatto esistente è suddiviso in quattro unità immobiliari; fa parte del complesso degli edifici esistenti nella cantina Mazzarosa, ubicato tra la SS 16 ed il piede della collina; il fabbricato ha una altezza variabile dai 4,50 a 5,60 ml.</p> <p>1) Si richiede per il fabbricato sopra individuato sia ammesso il cambio di destinazione d'uso per attività turistica-alberghiera, agriturismo, Bed &amp; Breakfast, residenza di campagna ed affitta camere, case vacanza;</p> <p>2) Si richiede il riutilizzo della maggiore superficie derivante dal ricalcolo della maggiore altezza a ml, 2,70 anche mediante la variazione della sagoma</p> <p>3) Sia consentito nell'area limitrofa la realizzazione, a servizio della struttura, di una piscina ecocompatibile oltre ai necessari camminamenti, angolo doccia, solarium, e locali tecnici per clorazione etc. In deroga all'art. 24 comma 3 lettera a).</p>	<p><i>In riferimento al punto 1) dell'Osservazione, le NTA del PAN, all'art. 32 (Potenzialità turistiche degli insediamenti edilizi), comma 1, recitano:</i>                      "...tutti gli insediamenti edilizi esistenti ubicati nelle Zone C della Riserva, come elencati nell'art. 22 delle presenti N.T.A., qualora non più necessari per la conduzione del fondo o per l'attività agricola in generale, possono essere utilizzati per attività ricettive quali Agriturismi (attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli - L.R. 38/2012), Bed &amp; Breakfast (esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - L.R. 78/2000), Residenze di Campagna (L.R. 75/1995) ..... È ammesso, pertanto, il cambio di destinazione d'uso – qualora necessario – per gli insediamenti edilizi ubicati nelle Zone C della Riserva da destinare ad Agriturismo, Bed &amp; Breakfast o Residenza di Campagna.”.</p> <p><i>Pertanto la richiesta n°1 dell'Osservazione trova assenso nella normativa del PAN già in essere.</i></p> <p><i>In riferimento al punto 2) dell'Osservazione, le trasformazioni edilizie possibili sono esclusivamente quelle già menzionate nella normativa del PAN, compresa la possibilità di adeguare gli edifici alle norme igienico-sanitarie e per l'agibilità degli edifici.</i>                      Pertanto il punto 2 dell'Osservazione non può essere accolto.</p> <p><i>In riferimento al punto 3) dell'Osservazione, le NTA del PAN, all'art. 32 (Potenzialità turistiche degli insediamenti edilizi), comma 2, recitano: "Per le Residenze di Campagna e gli Agriturismo è ammesso l'inserimento di una piscina naturalistica a filtrazione naturale (biopiscina), con superficie massima di mq 80, comprensiva dei locali tecnici interrati o seminterrati.”.</i>                      Pertanto, seguendo le modalità dell'ingegneria naturalistica, sicuramente più adatta anche visivamente alle caratteristiche dell'ambiente rurale, sarà possibile soddisfare le esigenze del richiedente senza contrastare le norme del PAN e senza inficiare l'aspetto rurale tradizionale.</p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
44	31639	19/08/2021	Mori Pierpaolo	<p>1 - Non ci devono essere vincoli all'agricoltura, nessun tipo di vincolo, su tutto il territorio, con eccezione per la fascia costiera, tra la ferrovia e il mare, quindi gli agricoltori devono essere totalmente liberi di scegliere come fare il loro lavoro, se mettere seminativi, ortive, barbabietole, se piantare uliveti o vigneti, e devono poter mettere tutte le serre che ritengono necessarie e poter irrigare come ritengono più opportuno. Deve essere chiaro che l'agricoltura NON è mai un danno paesaggistico.</p> <p>2 - invece possono avere una ragione i vincoli paesaggistici come il divieto di mettere impianti eolici, o fotovoltaici o antenne, questi divieti hanno un senso e tutelano il paesaggio. Ritengo anche giusto che le strade sterrate esistenti NON vengano asfaltate.</p> <p>3 - Bisogna che le strutture esistenti, i casali, specie quelli denominati nel Pan come casali storici (hanno 60-70 anni) possano essere ristrutturati sia come utilizzazione residenziale, in questo caso senza premi di ampliamento, e sia come destinazione turistica o per residenza per anziani, ed in questo caso il premio di ampliamento deve essere del 50 per cento e non del 15 per cento come dice il Pan. Se si vuole puntare sullo sviluppo turistico bisogna che ci siano strutture un minimo più adeguate. Vanno bene tutti i vincoli del Pan sui colori e sulle sagome da casale, che devono riguardare sia la ristrutturazione che l'ampliamento. Il Pan dedica decine di pagine ai colori, hanno sicuramente esagerato, però il criterio che le ristrutturazioni devono mantenere l'aspetto del casale è giusto.</p> <p>art.25 delle NTA, punto 3, ampliamenti casali storici invece di 15 sostituire con 50                      punto 6 (annessi) ampliamenti invece di 15 sost con 50</p> <p>4 - Il Pan prevede che le strutture esistenti che vengono ristrutturate ed ampliate e destinate al turismo possano avere ognuna 6 piazzole per camper. Questo criterio va modificato, può avere un senso parametrare le piazzole alla grandezza della struttura quindi si dovrebbero consentire una piazzola ogni 50 metri quadri di edificato della struttura, per cui se un casale ristrutturato a destinazione turistica dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento e' di 500 metri quadri (una decina di appartamenti) potrà avere 10 piazzole, una ogni 50 metri quadri (500/50=10).</p> <p>Art.31 delle NTA, punto 3, invece di porre un limite di 6 piazzole, è meglio parametrare le piazzole alla metratura dell'edificio per l'agriturismo adiacente e cioè consentire una piazzola ogni 50 mq di costruito dell'edificio (dopo eventuali ampliamenti), senza mettere un limite.</p>	<p><i>Non è una Osservazione</i>                      Al di là delle generiche considerazioni sul PAN formulate dal punto 1 dell'Osservazione, qualora fossero state specificate le norme previste dal PAN che potrebbero ostacolare il lavoro degli agricoltori, si sarebbe potuta valutare l'accogliibilità o meno delle eventuali richieste. Ma così come la questione viene formulata, in modo vago e generalizzato, è reso vano qualsiasi tentativo di soddisfare le eventuali necessità degli agricoltori. .                      Inoltre, si specifica che il PAN non deve scongiurare esclusivamente danni paesaggistici, ma è la natura ambientale dei danni quella che desta maggiore interesse. Si coglie l'occasione per rimarcare che i concetti espressi, purtroppo, lasciano supporre che non si sia ancora compresa la funzione delle aree protette ed il perché della loro costituzione.</p> <p><i>Non è una Osservazione</i></p> <p><i>L'Osservazione è errata. C'è difformità tra la relazione e la specifica richiesta finale di modifica. L'Art. 25 delle NTA per il quale viene richiesta la modifica, infatti, riguarda i casali storico-testimoniali paesaggistici in genere, destinati anche alla residenza, mentre secondo la relazione, la richiesta di ampliamento fino al 50% della superficie lorda esistente avrebbe dovuto essere formulata per quei casali finalizzati esclusivamente alla ricezione turistica. Pertanto, la specifica richiesta di modifica avrebbe dovuto essere formulata per l'art. 31 delle NTA che tratta le "Potenzialità turistiche degli insediamenti edilizi" e non per l'art. 25 delle NTA del PAN.</i>                      Comunque la questione sarà meglio valutata in altre Osservazioni.</p> <p><i>Come scelta di base generale, il PAN parte dal presupposto che nella Riserva non dovranno essere realizzate nuove costruzioni. Tuttavia, per evitare il fenomeno di desertificazione dell'area protetta, il piano permette esclusivamente adeguamenti ed ampliamenti dei manufatti esistenti, finalizzati a soddisfare le intervenute necessità dei cittadini residenti, dopo quasi 20 anni di impossibilità di interventi edilizi, in mancanza di una adeguata pianificazione dell'area.</i>                      In tale modo però, essendo gli ampliamenti possibili in percentuale rispetto alla quantità delle superfici coperte esistenti, risultano favoriti i proprietari di edifici più grandi rispetto a proprietari di edifici più piccoli che potrebbero, per contro, possedere superfici di terreno più estese rispetto ai primi.                      Parametrare anche il numero di piazzole per campeggio rispetto alle quantità delle superfici dei manufatti esistenti, significherebbe accentuare ancor più tale modalità.</p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023
						NON ACCOGLIBILE	
						NON ACCOGLIBILE	

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

					<i>Pertanto, a giudizio dello scrivente, considerata la situazione, è preferibile che resti fisso il numero di piazzole previsto per ogni esercizio turistico ricettivo.</i>		
				5 - Non ci devono essere vincoli assurdi tipo il divieto di fare piscine, oppure imposizioni ridicole sulle modalità di costruzione delle piscine, e questo sia per le attività turistiche che per le residenze private, su tutto il territorio attuale della Riserva. Rimangono ovviamente i vincoli per la fascia costiera tra la ferrovia e il mare ma lì il vecchio casaleto sarà demolito e quindi il discorso piscine decade automaticamente	<i>Ciò comporterebbe considerare il territorio della Riserva al pari di un territorio sottoposto alla pianificazione di un P.R.G.. Si specifica che le piscine sono forti detrattori a livello del consumo di suolo e non in linea con gli obiettivi del PAN che, principalmente, sono quelli della tutela e conservazione della biodiversità, nonché dell'incentivazione del turismo naturalistico, stagionalizzato rispetto al periodo del turismo balneare, a semplice integrazione dell'attività agricola.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				6 - La Riserva, qualora tutelasse la fascia costiera senza vincoli insensati sul resto del territorio, può avere un'utilità sia ambientale (protezione dell'habitat costiero del fraterno e di altra fauna) sia per lo sviluppo turistico di Roseto. Per avere valore turistico deve però essere fruibile, altrimenti le persone le freghi una volta a venire a Roseto con il miraggio di una Riserva, ma poi non ci vengono più. Quindi bisogna consentire alle persone di arrivare alla spiaggia. Esistono 3 o 4 sottopassi della ferrovia, che sono nati 150 anni fa come scolatoio e passaggio dell'acqua dalla collina. Uno, quello davanti al benzinaio, è già attualmente usato ogni giorno da centinaia di persone per accedere alla spiaggia, parcheggiano al benzinaio, l'Api lato collina, fanno un viottolo e arrivano al sottopasso, alto 175 cm, e da lì sotto attraversano la ferrovia e sono sulla fascia costiera. Bisognerebbe fare un accordo con le ferrovie per cui i 3-4 sottopassi scolatoi che ci sono tra la villa Mazzarosa e la periferia sud di Cologna spiaggia debbano tutti essere utilizzabili per il passaggio pedonale, portandoli a 185 cm, lasciandoli dell'ampiezza attuale (ci passa comodamente una persona). L'utilizzo dei sottopassi, che funzionano anche da scorrimento acque, dovrebbe essere consentito al pubblico solo da inizio maggio a fine settembre e comunque vietato in concomitanza di grandi piogge. Poi sulla fascia costiera, se si vuole tutelare l'ambito del fraterno e di eventuale altra fauna, in corrispondenza dei sottopassi si potrebbero installare delle passerelle in legno che portano alla spiaggia, così da evitare il calpestio dei turisti.	<i>La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				7 - In corrispondenza dei sottopassi pedonali, sul lato che va tra la ferrovia e la strada statale e sul lato che va dalla strada statale alla collina, si devono poter fare dei parcheggi, senza asfalto, come in Sardegna, parcheggi tra gli ulivi per un numero non elevato di auto.  Art 12, punto 4 lettera c, bisogna aggiungere "qualora si arrivasse alla disponibilità dei sottopassi ferroviari per accedere al mare, sono possibili aree parcheggio, su terreno sterrato, non asfaltato, inserendo degli ulivi".	<i>La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				8 - Per quanto riguarda la normativa sulla nuova edificabilità sia residenziale che nel caso di una cantina vitivinicola ritengo si debba adottare la normativa regionale senza ulteriori vincoli per quanto riguarda le cubature. Potrebbe invece avere un senso una tutela paesaggistica con la pretesa di vincoli architettonici (stile, sagome, colori) che richiamino l'ambiente rurale e i casali tipici delle colline teramane.	<i>La proposta è in contrasto sia con le finalità della Riserva, sia con qualsiasi norma di tutela dell'ambiente.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
45	31684	19/08/2021	Di Massimantonio Alfredo	L'osservazione riguarda l'edificio artigianale/commerciale con sovrastante residenza dell'Autocarrozzeria Auto Scic ed il piazzale che la circonda. Quest'ultimo, per la sua caratteristica di "agricolo" non permette all'attività principale di ottenere dalla Prefettura la custodia giudiziaria dei mezzi recuperati e sequestrati, attività strumentale ed accessoria a quella ospitata nell'immobile esistente. L'autocarrozzeria Autosic già garantisce il servizio del soccorso stradale H24 senza però avere la possibilità di custodire i mezzi recuperati ed oggetto di sequestro, subendo quindi un danno economico rilevante. Pertanto si chiede di: 1) Permettere il cambio di destinazione d'uso del terreno/piazzale dell'autocarrozzeria in commerciale/artigianale/parcheggio al fine di esercitare la custodia giudiziaria dei mezzi sequestrati, attività connessa a quella esistente; 2) L'opportunità di ampliare il 10-20% di superficie utile a commerciale/artigianale nell'ambito della sagoma esistente, come per esempio la tamponatura del portico presente lato ovest, oltre a quello della custodia giudiziaria sul piazzale antistante.	<i>Al primo punto dell'Osservazione, la richiesta si ritiene ACCOGLIBILE e si propone d'introdurre nell'art. 12 comma 3 lett. B delle NTA la dicitura: "E' concesso inoltre il cambio di destinazione d'uso esclusivamente per le aree di pertinenza di immobili destinati ad uso artigianale/commerciale già esistenti alla data di adozione del PAN, per finalità omogenee a quelle dell'edificio annesso."  Al secondo punto dell'Osservazione, la richiesta si ritiene ACCOGLIBILE e si propone d'introdurre nell'art. 30 il comma 2 bis che recita "Negli edifici Artigianali/Commerciali è possibile un ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente purché nell'ambito della sagoma in essere (es tamponatura di un portico)"</i>	<b>ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 9 DEL 27/12/2023</b>
46	31746	20/08/2021	Collemagnone Società Agricola S.r.l.	In aggiunta "Zona C" -- la possibilità di ripristinare le strade esistenti in terra a servizio dei fabbricati esistenti all'interno della Riserva Naturale "Borsacchio" in ghiaia con sottofondo.	<i>Il PAN già prevede la possibilità di ripristinare strade e sentieri esistenti. A parere dello scrivente, all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati, si può concedere la possibilità di sistemare il calpestio di tali collegamenti esistenti e già ripristinati, anche oltre il limite delle superfici ammesse, purché non venga impermeabilizzato il terreno.</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
47	31786	20/08/2021	Aloisi Paola privato e portavoce Gruppo Civico "Un'altra Idea di Roseto 21.0"	1 - Il primo punto dell'Osservazione ripete la richiesta d'introdurre la Zona "A" al posto della Zona "B1" prevista dal PAN. 2 - Il secondo punto dell'Osservazione ripete la richiesta di eliminare la previsione dei 2 parcheggi presenti nella Tav. P.7 del PAN. 3 - Al terzo punto l'Osservazione chiede di modificare la legenda della tavola P.7- Mobilità e Fruizione - sostituendo la dicitura "strada carrabile sterrata" con la dicitura "pista ciclabile Bike to Coast" e qualsiasi altro riferimento contenuto negli atti progettuali allegati alla delibera consiliare n.18 del 04/05/2021 in tal senso.	<i>Riguardo i punti 1 e 2 dell'Osservazione è stato già ampiamente risposto nella controdeduzione all'Osservazione n° 1 e le richieste risultano non accoglibili. Riguardo il terzo punto dell'Osservazione si specifica: la descrizione che si chiede di eliminare riguarda effettivamente la "strada carrabile sterrata" e non si capisce perché bisognerebbe sostituirla con la dicitura, tanto più che, invece, il tratto nella Tavola P.7 raffigurante la pista ciclopedonale che attraversa la riserva, essendo l'unica pista ciclopedonale presente nella stessa tavola, riporta specificatamente l'inequivocabile dicitura "Bike to Coast". Alla luce di quanto esposto, anche il terzo punto della richiesta risulta non accoglibile.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023</b>
48	31805	20/08/2021	Di Bonaventura	all'interno dell'aggregato n.11 è ricompreso l'edificio di proprietà del richiedente, con	<i>Il concetto di "aggregato" non inficia il carattere di storicità o di pregio di un singolo</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8</b>

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

			<b>Franco</b>	una valenza storica, edificio realizzato alla fine ottocento inizio novecento) riscontrabile dall'utilizzo dei laterizi componente le strutture portanti dell'immobile (vedere documentazione fotografica allegata). Si chiede che l'aggregato rurale di proprietà dei richiedenti venga numerato come aggregato "Casali di interesse storico testimoniale-paesaggistico e relativi annessi" riconducibile all'art.25 delle N.T.A. del PAN ed indicato nella tav . P.8 con il n. 11 di colore rosso.	<i>edificio che sia ricompreso al suo interno ed il singolo edificio ricompreso in un aggregato deve necessariamente sottostare alle normative specifiche dell'aggregato stesso. Pertanto, non risulta possibile estraniare un singolo edificio dall'aggregato di riferimento e farlo sottostare a normativa specifica diversa da quella dell'aggregato in cui è ricompreso.</i> <i>Inoltre, l'art. 25 delle NTA del PAN (Casali di interesse storico-testimoniale-paesaggistico e relativi annessi) recita:</i> <i>"Rientrano nei "Casali di interesse storico-testimoniale e paesaggistico e relativi annessi" i singoli edifici e i complessi edilizi oggetto di schedatura nell'elaborato "Elenco degli edifici storici e tradizionali", identificati nella Tavola P.5 "Le Emergenze", e comunque, anche se non inserito, qualsiasi edificio sito all'interno della Riserva che sia realizzato in muratura portante e che abbia le caratteristiche tipologiche dell'architettura tradizionale, in quanto appartenenti alla storia dei luoghi e costituenti punti focali ed identificativi dei diversi paesaggi della Riserva....."</i> <i>Infine, sono fatte salve le potenzialità di utilizzo ai fini della ricettività turistica dei casali storici, così come recita l'art. 31 delle NTA.</i> <i>Per tali considerazioni, la richiesta risulta non accoglibile.</i>		<b>DEL 10/11/2023</b>
<b>49</b>	<b>31806</b>	<b>20/08/2021</b>	<b>Scandola Graziano</b>	Art. 23 NTA – (C.T.: Fg. 6, Partt. 518, 451, 453, 449, + altre) Per il fabbricato distinto in catasto al fg. 6 particella 451 è stata presentata domanda di condono edilizio in data 10.12.2004, prot. 8778 (allegata all'osservazione) ed è in corso di definizione presso il Comune di Roseto degli Ab. Gli immobili sopra distinti rappresentano un vero Aggregato Rurale contiguo allegato n. 9 di C. Del Sordo; l'Aggregato n. 9 è stato riconosciuto di interesse Storico-Testimoniale-Paesaggistico. Si chiede: che l'Aggregato Rurale di proprietà dei richiedenti venga numerato come Aggregato "Casali di Interesse Storico Testimoniale- Paesaggistico e Relativi Annessi " con il numero 9A come da elaborato allegato.	<i>L'art. 25 delle NTA del PAN (Casali di interesse storico-testimoniale-paesaggistico e relativi annessi) recita: "Rientrano nei "Casali di interesse storico-testimoniale e paesaggistico e relativi annessi" i singoli edifici e i complessi edilizi oggetto di schedatura nell'elaborato "Elenco degli edifici storici e tradizionali", identificati nella Tavola P.5 "Le Emergenze", e comunque, anche se non inserito, qualsiasi edificio sito all'interno della Riserva che sia realizzato in muratura portante e che abbia le caratteristiche tipologiche dell'architettura tradizionale, in quanto appartenenti alla storia dei luoghi e costituenti punti focali ed identificativi dei diversi paesaggi della Riserva....."</i> <i>Inoltre, riguardo le potenzialità di utilizzo ai fini della ricettività turistica dei casali storici, l'art. 31 delle NTA recita ".....tutti gli insediamenti edilizi esistenti ubicati nelle Zone C della Riserva, come elencati nell'art. 22 delle presenti N.T.A., qualora non più necessari per la conduzione del fondo o per l'attività agricola in generale, possono essere utilizzati per attività ricettive quali Agriturismi (attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli - L.R. 38/2012), Bed &amp; Breakfast (esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - L.R. 78/2000), Residenze di Campagna (L.R. 75/1995), a seconda delle caratteristiche di ogni singolo edificio o gruppi di edifici....."</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023</b>
<b>50</b>	<b>31808</b>	<b>20/08/2021</b>	<b>Di Giacomo Bruno</b>	Il titolare dell'osservazione è proprietario di un appezzamento di terreno come sopra individuato, per una estensione complessiva di mq. 36.266; detto appezzamento è privo di immobili destinato alla civile abitazione e di annessi agricoli per il ricovero delle attrezzature; nell'anno 1974/75 è stato presentato al Comune di Roseto degli Abruzzi un progetto per la realizzazione di un edificio per civile abitazione con annessi;	<i>Ai fini del contenimento del consumo di suolo, nonché per salvaguardare il patrimonio storico-culturale del paesaggio rurale, il PAN vieta le nuove costruzioni in tutte le zone della Riserva, permettendo esclusivamente adeguamenti dell'insediato edilizio già esistente al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze familiari della comunità residente.</i> <i>Pertanto la richiesta della presente Osservazione confligge con quelle che sono le finalità e gli obiettivi della Riserva.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 9 DEL 27/12/2023</b>
<b>51</b>	<b>31809</b>	<b>20/08/2021</b>	<b>Cantagalli Immobiliare Srl</b>	Prevedere un'area D destinata allo sviluppo turistico sostenibile entro la quale ricomprendere le aree di proprietà della società osservante (ubicate nell'attuale "Zona B1").	<i>L'introduzione di una zona D con edificabilità, prospiciente il mare, nella Zona classificata dal PAN come Zona "B", di maggior pregio ambientale, non è compatibile con i principi fondamentali del piano. Inoltre, l'istanza è formulata sulla base di planimetrie catastali non corrispondenti alla realtà. Pertanto l'osservazione risulta non accoglibile.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 3 DEL 16/02/2023</b>  <b>VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023</b>
<b>52</b>	<b>31825</b>	<b>20/08/2021</b>	<b>Ciarallo Fabio</b>	1 - Si chiede di inserire nell'art. 5 delle N.T.A. del P.A.N. della Riserva Borsacchio un nuovo comma "d) bis" con la dicitura: "specifici ed approfonditi regolamenti", restrittivi (non più concessivi) rispetto al documento "Regolamento di Esercizio del P.A.N.", per singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfologico, da proteggere, tutelare o salvaguardare, esistenti all'interno delle più ampie zone previste nella tavola "P.6 - La Zonazione del PAN", da stabilirsi e approvarsi a cura dell'Ente Gestore". 2 – Si chiede d'inserire nell'art. 5 (Attuazione) delle N.T.A. del P.A.N. il nuovo comma "e) bis" con la dicitura: (Il Piano è attuato mediante) "la realizzazione di specifici Progetti sviluppati dall'Ente Gestore, direttamente o tramite il Comitato di Gestione della Riserva, le cui opportunità/necessità di redazione emergeranno in corso di gestione, recependo le indicazioni contenute nel documento "I Progetti del PAN" o anche indipendentemente da esso, purché in sintonia ed in armonia con gli obiettivi e le finalità della Riserva Naturale Guidata Borsacchio, in considerazione anche delle linee di finanziamento pubblico attive al momento". 3 - Si chiede di eliminare, nell'art. 12, comma 3, punto g), delle N.T.A. del Pan, a partire dal secondo rigo fino al terzo, le parole: "e non ricompresi nell'Elenco degli edifici di interesse storico e paesaggistico di cui al presente P.A.N."	<i>Trattasi di specifica a miglior chiarezza dei dettami del PAN</i>	<b>ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023</b>
					<i>Trattasi di specifica a miglior chiarezza dei dettami del PAN</i>	<b>ACCOGLIBILE</b>	
					<i>Trattasi di eliminare un mero refuso presente nelle NTA del PAN</i>	<b>ACCOGLIBILE</b>	
<b>53</b>	<b>31846</b>	<b>23/08/2021</b>	<b>Dezi Attilio</b>	Art. 11 NTA - modificare l'Art. 11 comma 3 lettera c) come segue: c) sono ammessi esclusivamente interventi sulle opere esistenti ai sensi delle lettere a) b) e c) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, ed interventi di ricostruzione su edifici crollati o demoliti ove ne sia possibile dimostrare la preesistenza dell'immobile, purché attuati esclusivamente con il ricorso a tecniche e modalità	<i>Lo stesso Art. 11 delle NTA del PAN, al comma1 recita: "La Zona B, nell'ambito della sua destinazione finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici e paesaggistici, comprende le aree di valore più elevato e di più spiccata sensibilità della Riserva, ovvero quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale, ovvero quelle di elevato valore ambientale e di eccezionale interesse biogeografico, ma non</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

				realizzative ecosostenibili e con l'utilizzo di materiali biocompatibili;	<i>necessariamente escludenti la prossimità della presenza umana, o la possibilità di una presenza saltuaria (es. l'attraversamento lungo percorsi prestabiliti), purché questa si realizzi in modalità tale da non determinare fattori di perturbazione." La ricostruzione di edifici crollati che hanno perduto la volumetria non si concilia con la definizione della zona B, tantomeno con le finalità della Riserva.</i>		
54	31847	23/08/2021	Pavone Donatella dell'Associazione Legambiente Terre del Cerrano APS	Sottoscrive l'Osservazione presentata dall'Associazione Guide del Borsacchio	Come osservazione n. 28	VEDI OSSERVAZIONE N. 28	VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023
55	31848	23/08/2021	Palermo Marco segretario provinciale del partito di Rifondazione Comunista	1, 2 - Vedi Oss. N°1 – Fabio Celommi	<i>L'osservazione contiene importanti errori formali, in quanto, pur essendo firmata dal Sig. Palermo Marco, in narrativa viene indicata la Sig.ra Aloisi Paola quale richiedente le modifiche al PAN.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023
				3 – Vedi Oss. N° 47 – Aloisi Paola		NON ACCOGLIBILE	
				4 – Vedi Oss. N° 56 – Talamonti Luigi	<i>Nelle premesse, a giustificazione della richiesta n° 4, l'Osservazione espone: "Inoltre, la drastica erosione che l'arenile ha subito negli anni, è destinata a continuare negli anni futuri in quanto non previsto nel PAN un progetto di riduzione dell'erosione.", mentre il documento "I Progetti del PAN", a pag. 29, contiene il Progetto Organico N°1 – Progetto Ricostituzione del Litorale, il cui principale tema è quello dell'erosione marina in atto. Nello specifico la richiesta fornisce una motivazione insufficiente a sua giustificazione, in quanto non si comprende come la destinazione dell'edificio a Campo Scuola possa essere pericolosa, mentre l'originaria destinazione ad uso privato (che l'Osservazione sembra auspichi) oppure altra destinazione non sarebbe pericolosa. La richiesta, inoltre, chiede di cambiare la destinazione dell'edificio attraverso la sola modifica della tavola grafica in cui è riportata la scelta del PAN e non la parte del documento in cui se ne parla dettagliatamente. Per tutte queste ragioni la richiesta risulta non accoglibile.</i>	NON ACCOGLIBILE	
				5 – Chiede di estendere l'area di salvaguardia del fratino in tutto il litorale costiero della Riserva Naturale Guidata Borsacchio, in particolar modo nei terreni adiacenti alla casa ex-dogana.	<i>Il PAN in diversi punti attesta l'importanza del Fratino quale elemento di maggior pregio tra le specie protette presenti all'interno della Riserva. Nel documento "I progetti del PAN", tra le azioni strategiche più importanti e necessarie proposte per la Riserva, il Piano individua "Il Progetto Fratino", da realizzarsi a cura dell'Ente Gestore e/o Comitato di Gestione che si avvarrà di professionalità competenti in materia. Nella fattispecie, il PAN prevede il recepimento delle linee guida del WWF e la separazione delle zone di passaggio (battigia e ciclabile) delle persone dalle zone di nidificazione del Fratino. Al momento della redazione del Progetto, con l'ausilio di professionalità competenti in materia, saranno definite le modalità di realizzazione e la messa in atto di tutto l'impianto di salvaguardia del Fratino. Pertanto sull'argomento non si ritiene occorran ulteriori specificazioni in merito e il punto risulta non accoglibile;</i>	NON ACCOGLIBILE	
56	31850	23/08/2021	Talamonti Luigi portavoce del Movimento 5 Stelle	1, 2 - Vedi Oss. N°1 – Fabio Celommi		NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023
				3 – Vedi Oss. N° 47 – Aloisi Paola		NON ACCOGLIBILE	
				4 – al 4° punto l'Osservazione chiede di modificare la tav. 8: casa ex-dogana/campo scuola. Il cambio di destinazione d'uso della casa ex-dogana in campo scuola, secondo l'Osservazione, assume un carattere di alta pericolosità per la fruizione di un fabbricato ubicato in zona ad alto rischio idrogeologico, essendo la casa stessa prospiciente ed in parte insistente sulla battigia.	<i>si chiede di cambiare la destinazione di un edificio attraverso la sola modifica della tavola grafica in cui è riportata la scelta del PAN e non la parte del documento in cui se ne parla dettagliatamente; La richiesta, inoltre, fornisce una motivazione insufficiente a sua giustificazione, in quanto non si comprende come la destinazione dell'edificio a Campo Scuola possa essere pericolosa, mentre l'originaria destinazione ad uso privato (che l'osservazione sembra auspichi), oppure altra destinazione, non sarebbe pericolosa. L'osservazione non considera inoltre che prioritariamente alla destinazione e all'eventuale utilizzo del manufatto come "Campo Scuola", saranno necessarie prioritariamente opere di mitigazione del fenomeno erosivo in atto, con ricrescita conseguente dell'arenile, nonché la ristrutturazione e il consolidamento totale dell'edificio, come previsto nel documento "i Progetti del PAN". Pertanto la richiesta risulta non accoglibile.</i>	NON ACCOGLIBILE	
57	31851	23/08/2021	Di Nicola Marcello	Con l'attuale e continua trasformazione delle situazioni economiche e di mercato, per continuare ad esistere come azienda agricola ho l'urgente necessità di realizzare (nell'ambito dell'azienda) nuovi locali per la trasformazione di prodotti agricoli e precisamente per la realizzazione di una cantina (lavorazione e produzione vino) nonché locali per la lavorazione frutta, olive, ortaggi ecc. ,ivi compreso un alloggio per custode . Il continuo cambiare delle norme delle produzioni e trasformazioni nel settore agricolo mi impongono nuovi adeguamenti delle strutture del ciclo lavorativo, della conservazione dello stoccaggio ecc.. Da ciò è stato individuato come più consono per l'azienda e per lo sviluppo necessario l'ubicazione dei suddetti sulle particelle n.8, n.9 del foglio 31 di Roseto d.a. considerando la vicinanza di detto terreno al punto vendita dell'azienda sito in via Nazionale 7 nel fabbricato censito alla particella 162 del foglio 26 di Roseto d.a.	<i>In sostanza l'Osservazione chiede di rendere edificabile una zona scelta dal privato per potervi realizzare una nuova azienda vinicola. Il PAN non prevede all'interno della Riserva la realizzazione di nuovi complessi edilizi, né di delocalizzare gli edifici esistenti. Il PAN per le potenzialità edificatorie prevede esclusivamente adeguamenti, ampliamenti ed incentivi per l'esistente, al fine di soddisfare le necessità della popolazione residente, nei modi e nelle quantità espresse dalle NTA e dal Regolamento del PAN.</i>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

58	31852	23/08/2021	WWF Italia Abruzzo	<p>1 - Relaz. Gen. Punto 5 / Logo della Riserva Non appare giustificabile né tantomeno utile il cambio di logo rispetto a quello approvato dal Commissario regionale con Delibera n. 1/2016 del 1° marzo 2016.</p>	<p><i>Il punto dell'Osservazione sostiene l'opportunità di utilizzare il logo scelto, deciso ed approvato unilateralmente dall'ex commissario della Riserva nel 2016, invece del Logo adottato dal PAN che è una semplice rivisitazione e attualizzazione del primo "Logo della Riserva", realizzato dal Professor Nigro, scelto dall'intera amministrazione comunale poco dopo l'istituzione dell'area protetta, e impresso in tutta la segnaletica in legno apposta al tempo, dal Comune di Roseto, nelle vie di accesso all'area protetta. Segnaletica che in parte risulta tuttora esistente.</i></p> <p><i>A prescindere da ogni considerazione di merito sulla assoluta miglior rappresentatività della Riserva Borsacchio da parte del Logo scelto dal Comune, piuttosto che da quello imposto dall'ex commissario, si evidenzia che il "Logo della Riserva" scelto collegialmente dal Comune, è assolutamente antecedente e più conosciuto del "Logo proposto dall'Osservazione.</i></p> <p><i>Ma soprattutto si rileva che rappresentare la Riserva Borsacchio, così fortemente caratterizzata dalla grande varietà degli ambienti naturali e dalle numerosissime specie vegetazionali, floristiche e faunistiche che la popolano, con l'immagine di un singolo uccello, seppur prezioso e assolutamente degno di protezione, ma nidificante un solo specifico ambiente, quando invece la Riserva Borsacchio connota fortemente la sua caratteristica con la molteplicità degli ambienti e delle specie biotiche e abiotiche presenti.</i></p> <p><i>Apporre come logo della Riserva Borsacchio l'immagine del solo Fratino, specie che nidifica, per la verità, su tutto il litorale rosetano e pertanto si presume su tutta la costa, significa privare l'area protetta dei suoi valori più evidenti e caratteristici.</i></p> <p><i>E forse anche a ciò sono attribuibili gli episodi negativi che connotano e pregiudicano il processo formativo della Riserva così come fu concepita.</i></p> <p><i>Pertanto, si ritiene il punto non accoglibile.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 3 DEL 16/02/2023
				<p>2 - Art. 3 Regolam / Gestione della Riserva Si prevede un Comitato di gestione di cui però non vengono definite modalità di formazione, composizione e funzioni (ad es.: pareri vincolanti, obbligatori, consultivi su varie materie). Tali aspetti andrebbero meglio specificati al fine di garantire la piena operatività del Comitato.</p>	<p><i>Come da Legge, sarà l'Ente Gestore della Riserva, in piena autonomia, a decidere la composizione del Comitato di Gestione. L'Ente Gestore potrà valutare i suggerimenti dell'Osservazione del WWF al momento delle decisioni in merito.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	
				<p>3 - Art. 6 Regolam / Rispetto dell'ambiente naturale Al fine di renderlo più conforme alla disciplina nazionale in tema di divieto di caccia all'interno di aree naturali protette, il comma 1 va riformulato come la legge recita.</p>	<p><i>Al riguardo, pur non modificando nella sostanza quanto l'articolo del Regolamento del PAN già recita, lo stesso può essere modificato nel seguente modo: "In tutto il territorio della Riserva è vietata l'attività venatoria. Sono consentiti, con deroga espressa, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi finalizzati a superare eventuali disequilibri ecologici e comunque da far sempre precedere dalla sperimentazione di metodi non cruenti. Gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, organizzati dal Comune di Roseto degli Abruzzi nel rispetto delle normative vigenti e sotto la sua diretta responsabilità, devono essere autorizzati previo parere non vincolante del Comitato di gestione". Pertanto il punto dell'Osservazione risulta parzialmente accoglibile.</i></p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
				<p>4 - Art. 7 Regolam / Salvaguardia della pulizia dei luoghi Attesa l'importante funzione per la formazione delle dune del materiale legnoso spiaggiato nell'articolo in questione è necessario specificare il divieto di rimozione di legni spiaggiati anche al fine di realizzare strutture temporanee per il riparo.</p>	<p><i>La richiesta appare senz'altro condivisibile, tuttavia l'articolo del Regolamento indicato per la modifica, non appare il più indicato per introdurre la norma richiesta.</i></p> <p><i>Nell'ambito dello stesso Regolamento, si troverà un articolo più consono per introdurre il divieto di rimozione dei legni spiaggiati.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	
				<p>5 - Art. 11 Regolam / Introduzione di cani e gatti è necessario specificare il divieto di introduzione di cani e gatti nel tratto costiero della Riserva nel periodo di nidificazione del Fratino (dal 15 marzo al 31 luglio).</p>	<p><i>Al riguardo, il comma 10 dell'art. 14 del Regolamento di Esercizio, testualmente riporta: "L'Ente di Gestione può disporre il divieto di accesso all'arenile in specifici periodi dell'anno al fine di tutelare gli habitat naturali, la flora e/o la fauna della riserva (a titolo di esempio, è possibile prevedere il divieto di accesso all'arenile in occasione della nidificazione del Fratino), previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.". Pertanto non appare necessario specificare attualmente la modalità di accesso alle aree che saranno oggetto di successive puntuali regolamentazioni e, comunque, qualora dovesse essere interdetto l'accesso alle persone, non sarà possibile introdurvi cani e gatti. Pertanto il punto risulta non accoglibile;</i></p>	NON ACCOGLIBILE	
				<p>6 - Art. 14 Regolam / Accessibilità pedonale è necessario specificare il divieto di accesso nelle aree nidificanti del Fratino e nelle eventuali altre aree che si potranno individuare in futuro allo stesso scopo, almeno nel periodo di nidificazione della specie (dal 15 marzo al 31 luglio di ogni anno).</p>	<p><i>La richiesta al momento non è accoglibile, in quanto all'attualità non è possibile definire puntualmente le aree di nidificazione del Fratino. Tuttavia, nel documento "I progetti del PAN", il Piano individua "Il Progetto Fratino" tra le azioni strategiche più importanti e necessarie, da realizzarsi a cura dell'Ente Gestore/Comitato di Gestione che si avvarrà di professionalità competenti. Nella fattispecie, per l'argomento il Piano prevede il recepimento delle linee guida del WWF e la separazione delle zone di passaggio (battigia e ciclabile) delle persone, dalle zone di nidificazione del Fratino. Inoltre, il comma 10 dell'art. 14 del Regolamento di Esercizio, testualmente riporta: "L'Ente di Gestione può disporre il divieto di accesso all'arenile in specifici periodi dell'anno al fine di tutelare gli habitat naturali, la flora e/o la fauna della riserva (a titolo di esempio, è possibile prevedere il divieto in accesso all'arenile in occasione della nidificazione del Fratino), previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Gestione.".</i></p>	NON ACCOGLIBILE	
				<p>7 - Art. 19 Regolam / Disposizioni generali è necessario specificare il divieto di rimozione dei legni spiaggiati anche al fine di realizzare strutture momentanee per il riparo, così come è necessario prevedere almeno il divieto di prelevare e asportare piante, parti di piante e prodotti del sottobosco in tutte le zone "B" della Riserva.</p>	<p><i>Questo articolo del regolamento si ritiene adatto per introdurre tale disposizione. Pertanto, in calce al comma 1 dell'art. 19 (Disposizioni Generali) del Regolamento di Esercizio del PAN è possibile aggiungere la dicitura: "Nelle zone B1, inoltre, è vietata la rimozione dei legni spiaggiati, anche al fine di realizzare strutture momentanee per il riparo."</i></p> <p><i>La seconda parte della richiesta, invece, è già contemplata nel comma 1 dell'art. 19</i></p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	

	<i>PAN. Pertanto non si rende necessario apportare alcuna modifica in merito.</i>	
8 - Art. 25 Regolam / Scavi e movimenti di terreni Al comma 1 deve essere aggiunta la seguente frase: "previo parere del Comitato di gestione"	<i>L'aggiunta si ritiene possibile in parte e l'articolo 25 del Regolamento, in calce al comma 1 sarà riportata la dicitura: "previo parere non vincolante del Comitato di Gestione". Pertanto il punto risulta parzialmente accoglibile;</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
9 - Art. 26 Regolam / Reti tecnologiche interraste Deve essere aggiunto un quarto comma recante la seguente frase: "Gli interventi dovranno essere valutati dal Comitato di gestione al fine di garantire l'integrità degli habitat e del paesaggio".	<i>Al riguardo si propone di inserire il nuovo comma con la dicitura "Tutti gli interventi relativi alle reti tecnologiche interraste dovranno garantire l'integrità degli habitat e del paesaggio previo parere non vincolante del Comitato di gestione". Pertanto il punto risulta parzialmente accoglibile;</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
10 - Art. 35 Regolam / Dirett per la componente forestale Dopo il punto deve essere aggiunta la seguente frase: "In caso di necessari abbattimenti vige l'obbligo della ripiantumazione sulla base di un apposito progetto previo parere del Comitato di gestione".	<i>Al riguardo si propone di accogliere parzialmente la richiesta aggiungendo in calce all'articolo 35 del Regolamento la frase: "In caso di necessari abbattimenti vige l'obbligo della ripiantumazione sulla base di un apposito progetto previo parere non vincolante del Comitato di gestione". L'Osservazione risulta parzialmente accoglibile.</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
11 - Art. 39 Regolam / Linee elettriche e telecomunicaz. Dopo il punto deve essere aggiunta la seguente frase: "Deve essere eseguita in conformità con il Piano Antenne comunale e previo parere del Comitato di gestione al fine di garantire la tutela degli habitat e del paesaggio".	<i>Al riguardo si ritiene di aggiungere, in calce al comma 2 dell'art. 39 del Regolamento, la frase: "Eventuale nuovo impianto deve essere realizzato in conformità con il Piano Antenne Comunale, pur tale conformità non essendo cogente per l'Ente Gestore e previo parere non vincolante del Comitato di Gestione".</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
12 - Art. 40 Regolam / Rete viaria e parcheggi. Al comma 2, al divieto di aprire nuove strade e/o nuovi sentieri in zona B1 (da trasformarsi peraltro in zona A, come specificato in altra parte), va aggiunto "e/o nuovi parcheggi".	<i>Al riguardo si ritiene che la richiesta sia plausibile e pertanto si propone di inserire la modifica già indicata al punto 11 dell'osservazione n. 28.</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
13 - Art. 10 NTA / Strutt e funzione dell'articolaz in zone Sono formulate le proposte già descritte nell'osservazione n. 1	<i>Al riguardo è stato già ampiamente risposto nella controdeduzione all'Osservazione n. 1 e la richiesta, nel punto, risulta non accoglibile;</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
14 - Art. 15 NTA / Fasce boscate In riferimento all'art. 15 delle NTA del PAN, al quattordicesimo punto l'Osservazione del WWF si domanda quale sia la funzione ambientale dell'attività selvicolturale ammessa dal PAN nelle fasce boscate. Inoltre, lo stesso punto dell'Osservazione ci ricorda che "i boschi non destinati, all'origine, a fini produttivi devono essere tutelati ai sensi dell'art. 15 e del Capo II della Legge regionale n. 3/2014".	<i>Premesso che la selvicoltura non si riduce esclusivamente al "taglio del bosco" per motivi commerciali, ma è utilissima per la conservazione e la rinnovazione, per aumentare la resistenza del bosco agli eventi meteorologici e migliorarne la resilienza, nonché per la valorizzazione di importanti servizi ecosistemici quali la ricreazione (tempo libero), il paesaggio, la prevenzione incendi, tant'è che il PAN, per i succitati fini, prevede diversi interventi di selvicoltura. Per quanto riguarda la specifica di Legge che l'associazione ci ricorda, al fine di migliorare il gradimento del PAN da parte dell'associazione ambientalista, si ritiene di poter inserire, in calce all'art. 15 delle NTA del PAN, il comma "7bis" con la dicitura: "i boschi non destinati, all'origine, a fini produttivi, devono essere tutelati ai sensi dell'art. 15 e del Capo II della Legge regionale n. 3/2014.". Pertanto il punto risulta accoglibile.</i>	<b>ACCOGLIBILE</b>
15 - Art. 19 NTA / Parchi e Giardini di Ville Storiche La previsione appare non sufficientemente dettagliata. Gli interventi edilizi vanno rapportati alla zona di Riserva ove sono ubicati i manufatti, escludendo gli interventi non ammissibili nelle varie zone. Per quanto riguarda gli annessi, anche qualora nella zona del PAN siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, gli stessi dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza trattandosi di manufatti annessi ad edifici storici che potrebbero avere anch'essi un valore storico testimoniale e/o paesaggistico. Inoltre va specificato che qualsiasi intervento non dovrà comportare modifiche e/o interferire con la struttura del parco storico e/o delle aree verdi circostanti.	<i>L'operazione di rapportare gli interventi edilizi nelle varie zone alla normativa della zona stessa, è compito basilare di qualsiasi pianificazione, pertanto già effettuata dal PAN. Per quanto riguarda le autorizzazioni per gli interventi edilizi sugli annessi alle ville storiche, sarà compito dell'Ufficio Tecnico Comunale richiedere le autorizzazioni/pareri degli enti competenti in merito agli interventi richiesti. Sempre per una maggior condivisione del PAN con l'associazione ambientalista, si può, invece, inserire nel comma 4 punto a) dell'art. 19 delle NTA la frase: "Qualsiasi intervento, inoltre, non dovrà comportare modifiche e/o interferire con la struttura del parco storico e/o delle aree verdi circostanti."</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
16 - Capo II – Sezione I NTA / Qualità architettonica Devono essere individuati gli immobili e gli spazi che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, segnalandoli alla competente Soprintendenza per l'avvio della dichiarazione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004. Inoltre gli interventi edilizi devono essere conformi con quanto previsto dagli artt. 70 e 71 della Legge regionale n. 18/1983 e, in generale, nelle diverse zonizzazioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Teramo. In particolare vanno evitati incrementi "una tantum" che aumentino le capacità edificatorie oltre quelle ammissibili secondo l'ampiezza dei lotti di pertinenza e/o delle superfici aziendali. Si potrebbe altrimenti assistere al paradosso di avere maggiori premi di cubatura all'interno dell'area protetta che non al di fuori di essa in aree non sottoposte a vincoli di tutela ambientale.	<i>Al riguardo si specifica che ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 art. 12, comma 2) "I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione." Pertanto, non è compito del PAN effettuare segnalazioni di sorta. Infine, per ciò che attiene la necessaria congruità delle norme del PAN alla Legge urbanistica regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Teramo, si specifica che la Legge Quadro sulle Aree Protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa (n° 38/96), all'art. 22, comma 5, nonché la Legge istitutiva della Riserva Naturale Guidata Borsacchio n° 6/2005 al comma 17, recitano: "Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale." Quanto alle premialità edificatorie "una tantum" previste nel PAN, alcune sono state riprese proprio dalla Legge Regionale che l'osservazione sostiene il PAN debba rispettare. La paventata criticità, invece, trova fondamento negli artt. 27 e 28 delle NTA del PAN, per quanto riguarda la possibilità di realizzare corpi in terra cruda, per una percentuale del 20% della superficie esistente, anche a beneficio di edifici per civile abitazione e di manufatti finalizzati alla conduzione di fondi agricoli. In realtà la norma fu proposta per scopi meramente turistici e la possibilità di realizzare tali manufatti dovrebbe essere riservata esclusivamente a quegli edifici che verranno destinati interamente ad attività turistico-ricettive. Pertanto, a parziale accoglimento della richiesta del WWF, qualora risultasse possibile dal punto di vista giuridico-</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>

					<u>amministrativo. si propone di traslare la norma riguardante la possibilità di realizzare manufatti in terra cruda, dagli artt. 27 e 28 delle NTA all'art. 31 delle stesse NTA del PAN, aggiungendo a quest'ultimo articolo il comma "2bis" con la seguente dicitura: "per i casali storico-testimoniali della Riserva, contemplati nell'art. 25 delle presenti NTA, qualora questi siano interamente destinati e dedicati ad attività turistico-ricettive, ai fini del recupero delle tecniche costruttive antiche, facenti parte della tradizione rurale e tipica dei luoghi della Riserva, è concesso un aumento del 20% della superficie esistente, oltre quella già concessa nell'art. 25 delle NTA, qualora si utilizzasse tale superficie, in distacco dall'edificio principale, esclusivamente per la realizzazione di manufatti costruiti con le antiche, riconosciute e censite tecniche della "terra cruda". Le modalità di inserimento dei manufatti nel contesto, come anche gli infissi, i serramenti, e gli accessori da installare, saranno quelli indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione nel territorio della Riserva". Per le relative autorizzazioni varranno le modalità indicate nel comma k), Art. 23 delle presenti NTA"</u> <u>Potendosi effettuare tale modifica alle NTA del PAN, il punto risulterebbe parzialmente accoglibile.</u>		
				17 - I Progetti del PAN / Trasformazione della Riserva in Sito Natura 2000 Va specificato che il processo di individuazione del territorio della Riserva in sito della Rete Natura2000 ha già due importanti precedenti amministrativi che vanno richiamati e da cui si deve prendere le mosse per il più rapido conseguimento di questo importante obiettivo: •Determina del 12 aprile 2021 del IV Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi. •Delibera del Commissario regionale per la Riserva del Borsacchio n. 9/2016 del 17 giugno 2016 relativa all'approvazione del sito di interesse comunitario Costa del Borsacchio.	Nel documento "I Progetti del PAN", tra le diverse azioni strategiche previste, il Piano propone la "Trasformazione della Riserva in Sito Natura 2000". Anche questa sarà un'attività approfondita a cura dell'Ente Gestore insieme al Comitato di Gestione che stabiliranno modi, tempi ed opportunità da cogliere per il conseguimento dell'obbiettivo proposto. Pertanto il punto risulta non accoglibile	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
59	31853	23/08/2021	Felicioni Luigi	Vedi Oss. N° 44 – Mori Pierpaolo	L'Osservazione ripete tal quale la n° 44 inoltrata dal Sig. Mori Pierpaolo, pertanto risulta non accoglibile.	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023</b>
60	31865	23/08/2021	Romani Antonio privato e portavoce Gruppo Civico "Roseto progressista e coraggiosa"	Vedi Oss. N° 47 – Aloisi Paola	L'Osservazione, benché inoltrata e firmata dal Sig. Antonio Romani, riporta, quale estensore della richiesta di modifiche da apportare al PAN, il nominativo della Sig.ra Paola Aloisi e la stessa Osservazione ripete i tre punti di quella presentata dalla Sig.ra Paola Aloisi già valutata. Pertanto, l'Osservazione risulta non accoglibile.	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023</b>
61	31870	23/08/2021	Mac Neil Katharine Francesca	Incompleta, contiene solo alcune planimetrie catastali. Non è possibile desumere informazioni in merito a richieste.	Non è un'osservazione.	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
62	31876	23/08/2021	Capuni Armando G.N.	Art. 25 comma 3 NTA – Prevede per i casali d'interesse storico-testimoniale paesaggistico di eseguire ampliamenti fino al 15% delle superfici lorde esistenti solo in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio stesso. Tale prescrizione incentiva la demolizione degli edifici storici originari che, per contro, ad avviso del sottoscritto dovrebbero essere conservati, consolidati e risanati. Si chiede di modificare l'art. 25 terzo comma al solo fine di consentire di eseguire ampliamenti fino al 15% delle superfici lorde esistenti anche senza la demolizione e ricostruzione dell'edificio stesso.	All'interno di dibattiti più ampi, lo stesso rilievo è stato posto anche da associazioni ambientaliste. In effetti si può concordare con il principio che gli edifici storici debbano essere primariamente conservati, consolidati e risanati, ricorrendo alla demolizione di parte o di tutte le strutture che li compongono solo se queste siano gravemente dissestate al punto da non poter più essere recuperate. La possibilità di ampliamento solo in caso di necessaria demolizione del manufatto potrebbe dar adito al privato di "favorire" il deterioramento e il dissesto delle strutture dell'edificio al fine di poterne effettuare l'ampliamento. Alla luce di tali considerazioni, lo scrivente ritiene accoglibile la richiesta che nulla pregiudica riguardo il consumo di suolo nella Riserva e nello stesso tempo preserva gli edifici storici da eventuali "forzate" demolizioni. Pertanto, nel comma 3, art. 25 delle NTA si propone di sostituire le parole "in quest'ultimo caso," con la parola "Inoltre,"	<b>ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
63	31877	23/08/2021	Società Agricola Tata Maria	1 – Tav. P8 – E' prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico servito da strada carrabile sterrata che collega la collina alla Statale 16. Il tutto di fronte ad un'attività agricola di storica importanza della mia famiglia di origine, cioè i DEVINCENZI, poi i MAZZAROSA, che dà, da secoli, lavoro a persone locali. Inoltre il parcheggio è stato individuato in un'area dove è presente il vecchio lavatoio e la fornace DEVINCENZI. Si richiede di spostare questo parcheggio dalla parte opposta della strada sterrata cioè a nord su un terreno che non presenta particolari valenze.	L'area richiesta non corrisponde alla proprietà dell'istante.	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	<b>VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023</b>
				2a – Art. 11 e Art. 18 NTA – Nella area compresa tra la ferrovia e la pista ciclabile, è situato un casello ferroviario dismesso e potenzialmente pericoloso. La presenza di cavi dell'alta tensione impedisce di fatto di poter eseguire un restauro conservativo del manufatto data l'alta pericolosità. A tale proposito si chiede la possibilità di demolirlo e ricostruirlo con la stessa filologia all'interno della Pineta Mazzarosa sempre in prossimità della pista ciclabile e con una destinazione d'uso a servizio funzionale alle attività della riserva.	Come Osservazione n. 6	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				2b – Art. 11 e Art. 18 NTA – Il terreno posto tra la ferrovia ed il mare a nord del viale dei Lecci è privo di ogni tipo di servizio funzionale alla riserva. Si richiede di poter inserire strutture a basso impatto ambientale ed ecologiche atte a fornire servizi culturali ricreativi e sportivi, intervento che consentirebbe un maggior controllo del territorio.	Come Osservazione n. 7	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	
				2c – Art. 11 e Art. 18 NTA – Si richiede di togliere il divieto di utilizzo dei mezzi meccanici a motore, poiché il sottobosco ha bisogno di essere mantenuto non solo in maniera sporadica e gli alberi hanno bisogno di essere curati con adeguate piccole potature anche annuali. Il mezzo meccanico leggero non distrugge l'ecosistema, e la dimostrazione è che ancora oggi	Come Osservazione n. 8	<b>NON ACCOGLIBILE</b>	



esiste questa pineta		
3 – Art.12 NTA – In qualità di proprietaria di immobili strumentali all'azienda agricola, nonché del complesso denominato Cantina Mazzarosa-Devincenzi faccio presente che spesso questi fabbricati devono essere adeguati alle richieste dei vari Enti preposti al controllo oltre che a necessità lavorative. Limitare ad una sola volta l'ampliamento delle superfici utili dell'azienda agricola può essere coerente per una micro azienda, ma assolutamente vincolante alle mie aziende e limitante anche nel tempo. Si richiede che venga prevista una deroga a questa norma in base a comprovate e giustificate necessità aziendali.	<i>Come Osservazione n. 10</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
4 – Art. 15 NTA – La fascia boscata tra la ferrovia ed il mare detta pineta Mazzarosa necessita di pulizia sia per evitare dannosi incendi che distruggerebbero un pezzo di storia di Roseto sia per la presenza di un campeggio limitrofo. Per cui risulta molto pericoloso non rimuovere alberi morti, malati o senescenti dove il PAN prevede l'insediamento delle colonie riproduttive e lo svernamento dei Chiroteri ecc. Tutto deve avere la logica del buon senso. Sono vietate le operazioni di gestione forestale tra marzo ed ottobre, cioè d'inverno non si possono fare; d'estate tra aprile e settembre ci sono i turisti ..... Sicuramente il punto f ed il punto g devono essere rivisti se non eliminati.	<i>Come Osservazione n. 12</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
5 – Art. 19 NTA – Si richiede che possa essere ammesso per la Villa Mazzarosa un cambio di destinazione d'uso anche per attività alberghiere, non previsto in questo art. ma previsto in altro. La tutela di un bene non è legata alla destinazione d'uso, ma al restauro e uso dell'immobile. In tutto il mondo i più bei hotels sono realizzati in edifici storici anche vincolati da leggi di tutela paesaggistica Vietare un domani ai Rosetani di avere una struttura di lusso è vincolante non solo ai proprietari ma a tutta la cittadinanza.	<i>Come Osservazione n. 13</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
6 – Art. 21 NTA – Si richiede che sia previsto il cambio di destinazione d'uso degli immobili e delle pertinenze non solo a vocazione turistico-ricettivo ma anche a civile abitazione. Vietare di realizzare civili abitazioni è un limite notevole viste anche le nuove tendenze dopo CO.VI.D. (spostamenti da città fortemente urbanizzate a contesti più rurali). Vietare la destinazione agricola dei fondi è un limite all'attività dell'imprenditore agricolo, che deve essere libero di scegliere come fare il proprio lavoro. L'agricoltura non è un danno paesaggistico.	<i>Come Osservazione n. 14</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
7 – Art. 24 NTA – Per il previsto utilizzo della Villa Devincenzi si richiede di non considerare l'area posta tra il Villaggio Lido d'Abruzzo ed il fosso posto a nord di detto confine come parco della villa; detta area di circa 4.000 mq non presenta alcune caratteristiche di parco; è sempre stata una zona a servizio ludico, ricreativo della villa. Fino agli anni 70 vi era un campo da tennis ed uno di bocce ed un piccolo maneggio. Si richiede di poter mantenere questo uso e di realizzare una piscina adeguata all'architettura della Villa ed al suo contesto, secondo le indicazioni dell'art. 31 c. 2.	<i>La richiesta non individua chiaramente l'area oggetto di modifica. Non sono indicati foglio e particella dell'area oggetto di proposta.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
8 – Art. 25 NTA – Al fine di mantenere nel lungo termine i casali di interesse storico-testimoniale è necessario incrementare i possibili ampliamenti delle superfici lorde dal 15% almeno al 30% e di permettere l'adeguamento dei casali a tutte le normative presenti in materia edilizia.	<i>Come Osservazione n. 15</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
9 – Art. 28 NTA – Se in un futuro l'azienda si dovesse ritrovare ad incrementare lo spazio adibito a cantina o a spostare l'attuale sede operativa (viste le sempre più stringenti normative in materia igienico sanitaria che non si conciliano bene con la storicità della cantina), il vincolo di 600mq potrebbe risultare troppo esiguo. Chiediamo che sia inserita una deroga speciale per la cantina che permetta la continuità dell'attività vinicola anche con la costruzione di una nuova cantina che possa essere inserita con criteri paesaggistici ambientali adatti al contesto della riserva.	<i>Come Osservazione n. 16</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
10 – Art. 32 – Le serre poiché stagionali devono essere consentite senza i limiti indicati. Oggi le serre, a causa delle condizioni climatiche esistenti, sono sempre più necessarie. La serra non serve solo a proteggere una coltura, ma serve come essiccatoio di sementi vari sempre più spesso raccolti in anticipo a causa di avverse condizioni climatiche. In questa ottica la serra deve essere dimensionata in rapporto alla coltura ed agli ettari di produzione e non si può limitare la realizzazione a soli 400 mq con altezza massima al colmo di ml. 4,50; quest'ultima misura è una limitazione all'uso di mezzi agricoli meccanici. Inoltre sempre a causa delle avverse condizioni climatiche a cui siamo sottoposti, devono poter essere ancorate al suolo saldamente per il periodo del loro utilizzo.	<i>La Riserva favorisce e tutela l'agricoltura tradizionale e biologica, evitando la produzione agricola intensiva e/o esotica e/o industriale.</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>
11 – Art. 34 NTA – Si richiede che le prescrizioni in merito alle recinzioni, all'impiego di reti metalliche o muratura che devono presentare un'altezza minima dal suolo di 30cm nel caso di reti metalliche o delle aperture di 30cm x 30 cm nel caso di murature debbano essere riviste e ridotte a cm 10 come per legge per la messa in sicurezza di determinati luoghi e l'invalidabilità delle stesse da parte di escursionisti.	<i>Come Osservazione n. 17</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
12 – Art. 51 NTA – Si richiede di eliminare tutti i vincoli strutturali interni che talvolta oltre ad essere estremamente onerosi non sono neanche rispettabili secondo le normative edilizie.	<i>Come Osservazione n. 18</i>	<b>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</b>
13 – Art. 65 NTA – Nella cartella dei colori dei paramenti murari è stato omesso il colore arancione, terra bruciata e rosso mattoncino presente in Villa Devincenzi ed anche il colore rosa tipico dei casali Mazzarosa Devincenzi.	<i>Si richiama il comma 1 dell'art. 64 delle NTA che recita: "Primariamente bisogna sempre riferirsi al colore originale del manufatto: laddove tale colore rilevato sia difforme dalla tavolozza colori allegata alle presenti norme, si valuterà la scelta in accordo con il parere dell'Ente gestore."</i>	<b>NON ACCOGLIBILE</b>

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

				14 – Si richiede che l'Ente Gestore della riserva garantisca la sicurezza la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici e percorsi turistici e stipuli una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e che sia sottoscritta una convenzione con i proprietari dei terreni sui quali attraversano i sentieri, che indichi chiaramente l'assunzione da parte dell'ente gestore del parco delle responsabilità civili e penali e della manutenzione (ordinaria e straordinaria) per l'uso pubblico di tali sentieri.	Come Osservazione n. 19	ACCOGLIBILE	
				15 – Premesso che i terreni locati al "Villaggio Lido D'Abruzzo" situati nella zona "B1" tra la ferrovia e l'arenile sono stati condonati a campeggio, prima dell'istituzione del Parco del Borsacchio si richiede pertanto che il PAN della "Riserva del Borsacchio" prenda atto della situazione di fatto e di diritto ad oggi esistente.	Come Osservazione n. 21	NON ACCOGLIBILE	
				16 – Comitato di Gestione: Si richiede di poter avere una rappresentanza nel comitato di gestione della riserva	Non è un'osservazione	NON ACCOGLIBILE	
64	31878	23/08/2021	Mori Pierpaolo	Incompleta – non contiene informazioni utili	Non è un'osservazione	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 7 DEL 27/10/2023
65	31879	23/08/2021	Società Agricola Tata Maria	Nella zona B, nella zona compresa tra la ferrovia e la pista ciclabile, è situato un casello ferroviario dismesso e potenzialmente pericoloso. A tale proposito si chiede la possibilità di demolirlo e ricostruirlo con la stessa filologia all'interno della Pineta Mazzarosa sempre in prossimità della pista ciclabile e con una destinazione d'uso a servizio funzionale alle attività della riserva.	Come Osservazione n. 6	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
				Art. 11 e Art. 18 NTA – Si richiede di togliere il divieto di utilizzo dei mezzi meccanici a motore, poiché il sottobosco ha bisogno di essere mantenuto non solo in maniera sporadica e gli alberi hanno bisogno di essere curati con adeguate piccole potature anche annuali. Il mezzo meccanico leggero non distrugge l'ecosistema, e la dimostrazione è che ancora oggi esiste questa pineta.	Come Osservazione n. 8	NON ACCOGLIBILE	
				Art.12 NTA – In qualità di proprietaria di immobili strumentali all'azienda agricola, nonché del complesso denominato Cantina Mazzarosa-Devincenzi faccio presente che spesso questi fabbricati devono essere adeguati alle richieste dei vari Enti preposti al controllo oltre che a necessità lavorative. Limitare ad una sola volta l'ampliamento delle superfici utili dell'azienda agricola può essere coerente per una micro azienda, ma assolutamente vincolante alle mie aziende e limitante anche nel tempo. Si richiede che venga prevista una deroga a questa norma in base a comprovate e giustificate necessità aziendali.	Come Osservazione n. 10	NON ACCOGLIBILE	
				Art. 15 NTA – La fascia boscata tra la ferrovia ed il mare detta pineta Mazzarosa necessita di pulizia sia per evitare dannosi incendi che distruggerebbero un pezzo di storia di Roseto sia per la presenza di un campeggio limitrofo. Per cui risulta molto pericoloso non rimuovere alberi morti, malati o senescenti dove il PAN prevede l'insediamento delle colonie riproduttive e lo svernamento dei Chiroteri ecc. Tutto deve avere la logica del buon senso. Sono vietate le operazioni di gestione forestale tra marzo ed ottobre, cioè d'inverno non si possono fare; d'estate tra aprile e settembre ci sono i turisti .....Il punto f) ed il punto g) del comma 4 dell'art. 15 devono essere eliminati.	Come Osservazione n. 12	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
				Art. 24 NTA – Per il previsto utilizzo della Villa Devincenzi si richiede di non considerare l'area posta tra il Villaggio Lido d'Abruzzo ed il fosso posto a nord di detto confine come parco della villa; detta area di circa 4.000 mq non presenta alcune caratteristiche di parco; è sempre stata una zona a servizio ludico, ricreativo della villa. Fino agli anni 70 vi era un campo da tennis ed uno di bocce ed un piccolo maneggio. Si richiede di poter mantenere questo uso e di realizzare una piscina adeguata all'architettura della Villa ed al suo contesto, secondo le indicazioni dell'art. 31 c. 2.	La richiesta non individua chiaramente l'area oggetto di modifica. Non sono indicati foglio e particella dell'area oggetto di proposta.	NON ACCOGLIBILE	
				Art. 25 NTA – Al fine di mantenere nel lungo termine i casali di interesse storico-testimoniale è necessario incrementare i possibili ampliamenti delle superfici lorde dal 15% almeno al 30% e di permettere l'adeguamento dei casali a tutte le normative presenti in materia edilizia.	Come Osservazione n. 15	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
				Art. 28 NTA – Se in un futuro l'azienda si dovesse ritrovare ad incrementare lo spazio adibito a cantina o a spostare l'attuale sede operativa (viste le sempre più stringenti normative in materia igienico sanitaria che non si conciliano bene con la storicità della cantina), il vincolo di 600mq potrebbe risultare troppo esiguo. Chiediamo che sia inserita una deroga speciale per la cantina che permetta la continuità dell'attività vinicola anche con la costruzione di una nuova cantina che possa essere inserita con criteri paesaggistici ambientali adatti al contesto della riserva.	Come Osservazione n. 16	NON ACCOGLIBILE	
				Art. 32 – Le serre poiché stagionali devono essere consentite senza i limiti indicati. Oggi le serre, a causa delle condizioni climatiche esistenti, sono sempre più necessarie. La serra non serve solo a proteggere una coltura, ma serve come essiccatoio di sementi vari sempre più spesso raccolti in anticipo a causa di avverse condizioni climatiche. In questa ottica la serra deve essere dimensionata in rapporto alla coltura ed agli ettari di produzione e non si può limitare la realizzazione a soli 400 mq con altezza massima al colmo di ml. 4,50; quest'ultima misura è una limitazione all'uso di mezzi agricoli meccanici. Inoltre sempre a causa delle avverse condizioni climatiche a cui siamo sottoposti, devono poter essere ancorate al suolo saldamente per il periodo del loro utilizzo.	La Riserva favorisce e tutela l'agricoltura tradizionale e biologica, evitando la produzione agricola intensiva e/o esotica e/o industriale.	NON ACCOGLIBILE	
				Art. 34 NTA – Si richiede che le prescrizioni in merito alle recinzioni, all'impiego di reti metalliche o muratura che devono presentare un'altezza minima dal suolo di 30cm nel caso di reti metalliche o delle aperture di 30cm x 30 cm nel caso di murature debbano essere riviste e ridotte a cm 10 come per legge per la messa in sicurezza di determinati luoghi e	Come Osservazione n. 17	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	

Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI

				l'invalidità delle stesse da parte di escursionisti.			
				Art. 51 NTA – Si richiede di eliminare tutti i vincoli strutturali interni che talvolta oltre ad essere estremamente onerosi non sono neanche rispettabili secondo le normative edilizie.	Come Osservazione n. 18	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	
				Art. 65 NTA – Nella cartella dei colori dei paramenti murari è stato omesso il colore arancione, terra bruciata e rosso mattone presente in Villa Devincenzi ed anche il colore rosa tipico dei casali Mazzarosa Devincenzi.	Si richiama il comma 1 dell'art. 64 delle NTA che recita: "Primariamente bisogna sempre riferirsi al colore originale del manufatto: laddove tale colore rilevato sia difforme dalla tavolozza colori allegata alle presenti norme, si valuterà la scelta in accordo con il parere dell'Ente gestore."	NON ACCOGLIBILE	
				Si richiede che l'Ente Gestore della riserva garantisca la sicurezza la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici e percorsi turistici e stipuli una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e che sia sottoscritta una convenzione con i proprietari dei terreni sui quali attraversano i sentieri, che indichi chiaramente l'assunzione da parte dell'ente gestore del parco delle responsabilità civili e penali e della manutenzione (ordinaria e straordinaria) per l'uso pubblico di tali sentieri.	Come Osservazione n. 19	ACCOGLIBILE	
				Premesso che i terreni locati al "Villaggio Lido D'Abruzzo" situati nella zona "B1" tra la ferrovia e l'arenile sono stati condonati a campeggio, prima dell'istituzione del Parco del Borsacchio si richiede pertanto che il PAN della "Riserva del Borsacchio" prenda atto della situazione di fatto e di diritto ad oggi esistente.	Come Osservazione n. 21	NON ACCOGLIBILE	
				E' prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico servito da strada carrabile sterrata che collega la collina alla Statale 16. Il tutto di fronte ad un'attività agricola di storica importanza della mia famiglia di origine, cioè i DEVINCENZI, poi i MAZZAROSA, che dà, da secoli, lavoro a persone locali. Inoltre il parcheggio è stato individuato in un'area dove è presente il vecchio lavatoio e la fornace DEVINCENZI. Si richiede di spostare questo parcheggio dalla parte opposta della strada sterrata cioè a nord su un terreno che non presenta particolari valenze.	L'area richiesta non corrisponde alla proprietà dell'istante.	NON ACCOGLIBILE	
				16 – Comitato di Gestione: Si richiede di poter avere una rappresentanza nel comitato di gestione della riserva	Non è un'osservazione	NON ACCOGLIBILE	
66	31880	23/08/2021	Società Agricola Tata Maria	Incompleta. Manca l'allegato citato nel modello.	Non è un'osservazione	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
67	31881	23/08/2021	Società Agricola Tata Maria	Come osservazione 63		VEDI OSSERVAZIONE 63	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
68	31882	23/08/2021	Società Agricola Tata Maria	Come osservazione 65		VEDI OSSERVAZIONE 65	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
69	31883	23/08/2021	Mac Neil Katharine Francesca	Incompleta – non contiene informazioni utili	Non è un'osservazione	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
70	31884	23/08/2021	Capuni Armando G.N.	Art. 25 NTA – le NTA (art. 27 e 28) prevedono per gli edifici di abitazione e per i loro annessi una premialità del 20% per la realizzazione di manufatti costruiti con le antiche, riconosciute e censite tecniche della "terra cruda" da posizionare in distacco dall'edificio esistente. E' del tutto evidente che tale tecnica costruttiva non può che essere realizzata con tipologie architettoniche tradizionali tipiche del paesaggio agricolo abruzzese. Pertanto tali edifici ben si prestano ad essere realizzati nelle adiacenze dei casali d'interesse storico testimoniale paesaggistico per affinità tipologica, nel tentativo del recupero autentico dell'immagine storica del paesaggio della Riserva. Ciò al fine d'incentivare il recupero onerosissimo dei casali in gran parte ridotti allo stato di ruderi. Si chiede di estendere la premialità di cui agli artt. 27 e 28, anche all'art. 25 delle NTA, in particolare per quei casali di interesse storico-testimoniale paesaggistico o, in subordine, nell'art. 31, ove detti casali abbiano una vocazione turistica che promuova il territorio e la riserva.	Si propone di aggiungere il comma "2bis" nell'art. 31 delle NTA del PAN, con la seguente dicitura: "per i casali storico-testimoniali della Riserva, contemplati nell'art. 25 delle presenti NTA, qualora questi siano interamente destinati e dedicati ad attività turistico-ricettive, ai fini del recupero delle tecniche costruttive antiche, facenti parte della tradizione rurale e tipica dei luoghi della Riserva, è concesso un aumento del 20% della superficie esistente, oltre quella già concessa nell'art. 25 delle NTA, qualora si utilizzasse tale superficie, in distacco dall'edificio principale, esclusivamente per la realizzazione di manufatti costruiti con le antiche, riconosciute e censite tecniche della "terra cruda". Le modalità di inserimento dei manufatti nel contesto, come anche gli infissi, i serramenti, e gli accessori da installare, saranno quelli indicati nelle "Linee Guida per la Progettazione nel territorio della Riserva". Per le relative autorizzazioni varranno le modalità indicate nel comma k), Art. 23 delle presenti NTA"	ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
71	31946	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Bonaduce Livio	ZONA C-sottozona C3 - In tale sottozona non è possibile applicare il concetto di "non edificabilità" per le nuove costruzioni, ma bensì deve rimanere la potenzialità edificatoria prevista dal vigente P.R.G. Comunale e da tutte le altre normative urbanistiche, in modo tale da poter realizzare strutture sia per attività agricole/extra agricole, sia per civile abitazione, il tutto favorendo ed incentivando l'utilizzo di materiali BIOECOCOMPATIBILI" e rispettando l'architettura tipica del luogo. In tale zona non è possibile il solo recupero di edifici esistenti, in quanto questi ne sono pochi, e l'area è vasta. Procedere verso questa direzione significa non sviluppare la "RISERVA" a livello turistico-agricolo e quant'altro possa essere valido attuare.	contrastata con i principi della riserva, nel suo perimetro e nella zona C sottozona C3 non è possibile far valere i principi del P.R.G.	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 8 DEL 10/11/2023
72	31951	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Mazzarosa Devincenzi Antonio	Contiene una dichiarazione di titolarità alla presentazione delle osservazioni.	Non è osservazione	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

**Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata "Borsacchio" adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/05/2021 | ALLEGATO B – SCHEDA DI SINTESI**

73	31955	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Serr Geb Claudia Christine	<p>- Le N.T.A. del PAN hanno riconosciuto al complesso di immobili di proprietà del richiedente la tipologia di aggregato rurale (art.29 N.T.A.);</p> <p>- L'aggregato rurale è identificato con il n. 8 nella tavola P8 "I progetti del PAN";</p> <p>- All'interno dell'aggregato n.8 è ricompreso l'edificio di proprietà del richiedente, con una valenza storica);</p> <p>- Alcuni immobili di proprietà del richiedente sono autorizz con destinazione turistica-ricettiva, (agriturismo, ecc. );</p> <p>- Per poter potenziare l'attività esistente necessita di un cambio di destinazione d'uso per il fabbricato adiacente ed identificato Catastalmente al FG. 24 particella n. 310.</p> <p>Si chiede che l'aggregato rurale di proprietà del richiedente venga numerato come aggregato "Casali di interesse storico testimoniale- paesaggistico e relativi annessi" riconducibile all'art.25 comma 8 delle N.T.A. del PAN. Ed indicato nella tav. P.8 con il n. 8 di colore rosso.</p>	<p>L'art. 25 delle NTA del PAN (Casali di interesse storico-testimoniale-paesaggistico e relativi annessi) recita:</p> <p><i>"Rientrano nei "Casali di interesse storico-testimoniale e paesaggistico e relativi annessi" i singoli edifici e i complessi edilizi oggetto di schedatura nell'elaborato "Elenco degli edifici storici e tradizionali", identificati nella Tavola P.5 "Le Emergenze", e comunque, anche se non inserito, qualsiasi edificio sito all'interno della Riserva che sia realizzato in muratura portante e che abbia le caratteristiche tipologiche dell'architettura tradizionale, in quanto appartenenti alla storia dei luoghi e costituenti punti focali ed identificativi dei diversi paesaggi della Riserva....."</i></p> <p><i>Inoltre, riguardo le potenzialità di utilizzo ai fini della ricettività turistica dei casali storici, l'art. 31 delle NTA recita ".....tutti gli insediamenti edilizi esistenti ubicati nelle Zone C della Riserva, come elencati nell'art. 22 delle presenti N.T.A., qualora non più necessari per la conduzione del fondo o per l'attività agricola in generale, possono essere utilizzati per attività ricettive quali Agriturismi (attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli - L.R. 38/2012), Bed &amp; Breakfast (esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - L.R. 78/2000), Residenze di Campagna (L.R. 75/1995), a seconda delle caratteristiche di ogni singolo edificio o gruppi di edifici....."</i></p> <p><i>Pertanto l'Osservazione trova positiva risposta già nella normativa esistente del PAN.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
74	31972	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Talamonti Luigi portavoce del Movimento 5 Stelle	Uguale all'osservazione n. 56		NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 4 DEL 24/02/2023
75	31973	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Forcella Luciano	<p>Per poter dar modo ai residenti nella Riserva di sistemare la loro abitazione a seconda delle mutate esigenze famigliari, si chiede, di inserire nell'art. 23 delle N.T.A. del P.A.N. il comma "f) bis" con la seguente dicitura: "Negli insediamenti edilizi a destinazione residenziale esistenti nella Riserva, qualora l'edificio, nel suo corpo, presenti locali adibiti a fondaci, cantine, locali trasformazione prodotti agricoli, locali rustici, stalle ecc., ma questi, previa documentazione e dimostrazione, non siano più necessari alla conduzione del fondo o alla conduzione dell'attività agricola aziendale, è possibile la loro trasformazione di destinazione d'uso a residenza.</p> <p>Inoltre, anche in virtù della legge regionale 18/83, si chiede il frazionamento in più unità abitative degli immobili edificati, a condizione:</p> <p>a) che l'immobile sia esistente da almeno 20 anni;</p> <p>b) che il frazionamento venga richiesto per soddisfare esigenze abitative di parenti di primo grado del proprietario.</p>	<p><i>Il primo punto dell'Osservazione appare fondato, pertanto si propone di inserire all'interno dell'Art. 23 il comma F-bis) con la seguente dicitura: "Negli insediamenti edilizi a destinazione residenziale esistenti nella riserva, qualora l'edificio, nel suo corpo, presenti una minor parte di locali adibiti a fondaci, cantine, locali trasformazione prodotti agricoli, locali rustici, stalle ecc. ma questi, previa documentazione e dimostrazione, non siano più necessari alla conduzione del fondo o alla conduzione dell'attività agricola aziendale, è possibile la loro trasformazione in destinazione d'uso residenziale. Fatti salvi i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge."</i></p> <p><i>Se ne propone l'inserimento all'interno dell'Art. 23 in quanto si ritiene che la modifica rivesta carattere generale, quindi anche con valenza per i Casali Storici.</i></p> <p><i>Il secondo punto dell'Osservazione si ritiene PARZIALMENTE ACCOGLIBILE e si propone di inserire nell'art. 23 il comma D- bis) che recita: "Negli insediamenti edilizi a destinazione residenziale, già esistenti nella Riserva è possibile il frazionamento in massimo 2 unità immobiliari, con destinazione esclusivamente residenziale".</i></p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023
76	31974	24/08/2021 pervenuta il 23/08/2021	Pavlovici Lorena Gabriela	<p>La sottoscritta aveva acquistato un appezzamento di terreno (atto del 2010) sito in Contrada Padune del Comune di Roseto degli Ab. (TE) distinto in Catasto Terreni al foglio n.30 particelle n. 354 di mq. 4.900 e 404 di mq . 4.880, al fine di poterlo coltivare e con la possibilità di realizzarvi delle costruzioni al fine di potervi custodire almeno gli attrezzi da lavoro non essendo residente nei pressi di tale appezzamento.</p> <p>Con l'arrivo dell'adozione del PAN non viene consentita nessuna nuova costruzione anche nell'ambito delle Zone "C" Sottozona "C3" se non per gli ampliamenti dei soli edifici esistenti .</p> <p>Pertanto si chiede che anche per la Zona C3 del PAN siano applicabili le norme contenute nel comma 2) dell'art. 71 della LR n.18/83 che permettono la realizzazione di manufatti per la conduzione del fondo anche in assenza di costruzioni.</p>	<p><i>Ai fini del contenimento del consumo di suolo, nonché per salvaguardare il patrimonio storico-culturale del paesaggio rurale, il PAN vieta le nuove costruzioni in tutte le zone della Riserva, permettendo esclusivamente adeguamenti dell'insediato edilizio già esistente al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze familiari della comunità residente.</i></p> <p><i>Permettere la costruzione di manufatti in qualsiasi appezzamento di terreno agricolo, seppur introducendo un parametro di lotto minimo (che realmente minimo dovrebbe essere considerando la natura privata/amatoriale e non aziendale dell'intervento) e considerando la crescente frammentazione delle proprietà terriere, significherebbe infestare il territorio di piccoli manufatti sparsi, senza possibilità di controllo e di ordine, ai quali, conseguentemente, si dovrà concedere la possibilità di arrivo attraverso la realizzazione di strade e di spazi di sosta per i veicoli, oltre la costruzione di linee di adduzione idrica e di scarico, col risultato un notevole consumo di suolo e di inficiare sia i panorami, sia la naturalità del territorio rurale della Riserva.</i></p> <p><i>Pertanto la richiesta della presente Osservazione confligge con quelle che sono le finalità e gli obiettivi della Riserva e risulta non accoglibile.</i></p>	NON ACCOGLIBILE	VERBALE N. 6 DEL 18/10/2023

Il Progettista del PAN  
Arch. Fabrizio De Gregoriis

Il Responsabile dell'Ufficio Parchi e Riserve  
della Regione Abruzzo  
Arch. Serena Ciabò

Il Dirigente del Settore I  
del Comune di Roseto degli Abruzzi  
Ing. Riccardo Malatesta